

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

393^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 1975

(Antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

INDICE

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Trasmissione di domanda Pag. 18648

CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenza 18648

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 18647

Deferimento a Commissione permanente
in sede deliberante 18647

Deferimento a Commissione permanente
in sede deliberante di disegni di legge già
deferiti alla stessa Commissione in sede
referente 18648

Deferimento a Commissioni permanenti in
sede referente 18647

Presentazione di relazione 18648

Trasmissione dalla Camera dei deputati . . 18647

Seguito della discussione:

« Riforma del diritto di famiglia » (550),
d'iniziativa del deputato Reale Oronzo ed
altri; Castelli ed altri; Iotti Leonilde ed al-
tri; Bozzi ed altri (Approvato dalla 4^a Com-

missione permanente della Camera dei de-
putati);

« Riforma del " diritto di famiglia " » (41),
d'iniziativa del senatore Falcucci Franca;

« Conservazione della cittadinanza italiana
da parte della donna che contrae matrimo-
nio con straniero » (1595), d'iniziativa del
senatore Branca ed altri:

PRESIDENTE Pag. 18649 e *passim*

AGRIMI, *relatore* 18651 e *passim*

ARENA 18650 e *passim*

BRANCA 18662

BROSIO 18669 e *passim*

COPPOLA 18667

CUCINELLI 18661

FALCUCCI Franca 18663, 18668

FILETTI 18650, 18664

MARIANI 18658, 18670, 18680

NENCIONI 18652 e *passim*

OLIVA 18664

REALE, *Ministro di grazia e giustizia* . . . 18652

e *passim*

* SABADINI 18656, 18657, 18670

TEDESCO TATÒ Giglia 18659, 18661, 18667

N. B. — L'asterisco indica che il testo del di-
scorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETONI Tullia

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 11).

Si dia lettura del processo verbale.

T O R E L L I , *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 7 febbraio.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

**Annunzio di disegni di legge
trasmessi dalla Camera dei deputati**

P R E S I D E N T E . Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Nuovo sistema multilaterale di sovvenzioni al carbone da coke ed al coke destinati alla siderurgia della Comunità per gli anni dal 1973 al 1978 » (1760-B) (*Approvato dalla 10ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 12ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

Deputati BORTOLANI ed altri; BARDELLI ed altri. — « Incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione » (1908);

« Conversione in legge del decreto-legge 10 gennaio 1975, n. 2, contenente disposizioni transitorie alla legge 14 ottobre 1974, n. 497, contro la criminalità » (1909);

« Misure intese alla protezione del patrimonio archeologico, artistico e storico nazionale » (1910).

**Annunzio di presentazione
di disegno di legge**

P R E S I D E N T E . È stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro del tesoro:

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1974, n. 698, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1974 » (1911).

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede deliberante

P R E S I D E N T E . Il seguente disegno di legge è stato deferito in sede deliberante:

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

« Misure intese alla protezione del patrimonio archeologico, artistico e storico nazionale » (1910), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

P R E S I D E N T E . I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del

Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

MODICA ed altri. — « Modificazioni alle norme per la elezione dei Consigli comunali e provinciali » (1889);

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

« Conversione in legge del decreto-legge 10 gennaio 1975, n. 2, contenente disposizioni transitorie alla legge 14 ottobre 1974, n. 497, contro la criminalità » (1909);

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

NOÈ ed altri. — « Nuove norme per l'isolamento termico degli edifici » (1855), previ pareri della 2ª, della 5ª, della 6ª e della 10ª Commissione.

Annunzio di deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alla stessa Commissione in sede referente

P R E S I D E N T E. I disegni di legge: SPIGAROLI ed altri. — « Norme per trasportare integralmente, o per la parte inestinta, all'anno finanziario successivo gli ordini di accreditamento emessi dal Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti » (1472) e: SPIGAROLI ed altri. — « Adeguamento dei limiti di somma previsti in materia di tutela di cose di interesse artistico e storico dalla legge 21 dicembre 1961, n. 1552 » (1473), già assegnati in sede referente alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport), sono stati deferiti in sede deliberante alla Commissione stessa al fine di consentire che vengano esaminati congiuntamente al disegno di legge n. 1910.

Annunzio di presentazione di relazione

P R E S I D E N T E. A nome della 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione), il senatore Vernaschi ha presentato la relazione sul disegno di legge costituzionale: Deputati Pellicani Michele; Fracanzani ed altri; Ingrao ed altri; Almirante ed altri; Tocco ed altri; Belluscio; Bosco ed altri. — « Norme in materia di elettorato attivo e passivo » (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati*) (1885).

Annunzio di trasmissione di domanda di autorizzazione a procedere in giudizio

P R E S I D E N T E. È pervenuta la seguente domanda di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il senatore Pisanò, per il reato di diffamazione col mezzo della stampa (articoli 595 del Codice penale e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (*Doc. IV, n. 132*).

Annunzio di sentenza trasmessa dalla Corte costituzionale

P R E S I D E N T E. A norma dell'articolo 30, secondo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87, il Presidente della Corte costituzionale, con lettera del 5 febbraio 1975, ha trasmesso copia della sentenza, depositata nella stessa data in cancelleria, con la quale la Corte medesima ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 186, primo comma, del testo unico sulle pensioni civili e militari 21 febbraio 1895, n. 70, modificato dall'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 agosto 1947, n. 833, nella parte in cui riduce di un quarto la pensione da corrispondersi alla moglie e alla prole dei dipendenti pubblici che hanno perduto il diritto a per-

cepirla direttamente. Sentenza n. 24 del 23 gennaio 1975 (*Doc. VII, n. 105*).

Il predetto documento sarà inviato alla Commissione competente.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« **Riforma del diritto di famiglia** » (550), di iniziativa del deputato Reale Oronzo ed altri; Castelli ed altri; Iotti Leonilde ed altri; Bozzi ed altri (*Approvato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

« **Riforma del "diritto di famiglia"** » (41), d'iniziativa del senatore Falcucci Franca;

« **Conservazione della cittadinanza italiana da parte della donna che contrae matrimonio con straniero** » (1595), d'iniziativa del senatore Branca ed altri

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « **Riforma del diritto di famiglia** », di iniziativa del deputato Reale Oronzo ed altri; Castelli ed altri; Iotti Leonilde ed altri; Bozzi ed altri, già approvato dalla 4ª Commissione permanenti della Camera dei deputati: « **Riforma del "diritto di famiglia"** », d'iniziativa del senatore Falcucci Franca; « **Conservazione della cittadinanza italiana da parte della donna che contrae matrimonio con straniero** », d'iniziativa del senatore Branca ed altri.

Dobbiamo esaminare l'articolo 15. Se ne dia lettura.

R I C C I , Segretario.

Art. 15.

L'articolo 123 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 123. - *Simulazione.* — Il matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei coniugi quando i nubendi abbiano convenuto

di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti.

L'azione non può essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio ovvero nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi successivamente alla celebrazione medesima ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

R I C C I , Segretario:

Al primo capoverso sostituire la parola: « Simulazione » con le altre: « Inattuazione concordata del rapporto coniugale ».

15.2 ARENA, BROSIO, BERGAMASCO

Al primo capoverso, dopo la parola: « quando » inserire le altre: « , per motivi gravi o di alto valore sociale e morale od a causa di necessità ».

15.1 FILETTI, NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

Al primo capoverso inserire dopo le parole: « abbiano convenuto » le altre: « per iscritto ».

15.3 ARENA, BROSIO, BERGAMASCO

Al secondo capoverso sostituire le parole: « L'azione non può essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio ovvero » con le altre: « L'azione non può essere promossa decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio e la relativa domanda deve essere respinta ».

15.4 ARENA, BROSIO, BERGAMASCO

A R E N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A R E N A . Sull'articolo 123 del codice civile, articolo 15 del nostro disegno di legge, abbiamo presentato tre emendamenti.

Innanzitutto vorrei soffermarmi sulla proposta di sostituzione della rubrica, che costituisce il primo dei nostri emendamenti. Come certamente avranno notato il relatore ed il Ministro, noi proponiamo che alla rubrica « Simulazione » sia sostituita l'altra: « Inattuazione concordata del rapporto coniugale ». A riguardo di quest'articolo ho avuto in realtà perplessità notevoli, in particolare, appunto, sulla sua intestazione; perplessità che sono pur sempre quelle di un modesto esperto, per pratica formata negli ormai lunghi anni della professione intrapresa. Ma pur in questi limiti mi sono formato il convincimento che qui non di simulazione è proprio parlare: stride anzitutto a parer mio il concetto di simulazione, qual è affermato dall'articolo 15, con la nozione che della simulazione ci dà il codice, là dove all'articolo 1414 si dice che l'atto simulato non produce effetto tra le parti. Viceversa nel caso nostro effetti si producono. Si dirà che non sono quelli previsti dall'articolo 143, com'è sostituito dall'articolo 23 del disegno di legge in esame, ma non ritengo che gli effetti del matrimonio possano identificarsi esclusivamente, alla stessa guisa dei *bona* previsti dal diritto canonico, in quelli pur rimarchevoli ed essenziali indicati dalle norme civili, norme che non esauriscono certo gli intenti degli sposi. D'altro canto, questo matrimonio che si dice simulato non solo produce quegli altri effetti che i coniugi si siano proposti, ma in sè e per sè è perfetto ed è produttivo di effetti giuridici; prova ne sia il fatto che, qualora dopo la celebrazione del matrimonio i contraenti abbiano convissuto come coniugi, manifestando con ciò la loro volontà di non considerare più operante la convenzione, sono gli effetti dell'originario ed unico atto matrimoniale che vengono portati ad esecuzione.

Non diciamo poi del termine di decadenza previsto, che contrasta appieno con l'imprescrittibilità propria della simulazione assoluta. Il vero è che con la loro manifestazione di volontà i coniugi hanno realmente voluto

in sè il matrimonio. Non ci pare poi di poter ravvisare nel caso una simulazione relativa, perchè francamente non riusciamo ad identificare il negozio dissimulato. Piuttosto, si potrebbe qui parlare di un negozio indiretto ma giammai, ripetiamo, di simulazione. So bene quanto siano travagliati gli studi sul negozio simulato, ma se essi danno una certezza, questa è soltanto l'affermazione, come si è detto, — e sono passati cinquant'anni —, dell'incapacità di siffatto negozio a produrre effetti nei confronti dei contraenti; questi viceversa possono comunque prodursi nel caso in specie.

Passo rapidamente anche agli altri emendamenti. Uno è semplicissimo, con riguardo alla prova. Faccio per un attimo riferimento a quella simulazione cui non credo, e mi rifaccio all'articolo 1417 del codice civile che pone dei tassativi limiti, escludendoli o stemperandoli solo per i terzi: noi proponiamo che la convenzione debba essere scritta, altrimenti sarebbe facile per i coniugi tirar fuori un asserito accordo, più o meno simulatorio che voglia qualificarsi. Circa il termine « nubendi » non ho proposto emendamento, ma va da sè che esso deve essere sostituito, come abbiamo fatto, con il termine « sposi ».

Con l'emendamento poi relativo al secondo comma tendiamo a dare una migliore sistemazione formale alla materia, intesa a meglio rendere la volontà che ha ispirato la norma. Perchè l'azione possa essere proposta, si richiede una condizione sola. Nel testo attuale le condizioni sembrerebbero due, mentre la condizione è una sola: che non sia decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio è termine di decadenza; si considera però ostativo all'accoglimento della domanda il fatto che i contraenti abbiano convissuto come coniugi successivamente alla celebrazione medesima.

F I L E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Per quanto riguarda il nostro emendamento 15.1, non ci sembra accettabile la norma che nel prevedere la si-

mulazione come causa di nullità del matrimonio si limiti a far consistere la simulazione in una convenzione fatta dagli sposi al fine di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti discendenti dal matrimonio.

Si tratta di formulazione ambigua, poco chiara e facilmente estensibile, che esaspera la concezione privatistica del matrimonio. Ragioni di prudenza e di ponderatezza invece consigliano che la norma sia opportunamente emendata, nel senso che bisogna ancorare la nullità al limite della *iusta causa simulandi* e cioè ai soli casi in cui le parti abbiano fatto simulato ricorso al matrimonio perchè spinte da un motivo grave e di alto valore sociale e morale oppure da cause di necessità. Il matrimonio non può essere strumentalizzato a fini futili o addirittura riprovevoli. Per queste ragioni insistiamo perchè possa essere accolto l'emendamento 15.1 da noi presentato.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

A G R I M I , relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ho seguito l'illustrazione breve del senatore Arena sull'emendamento 15.2. Non è che non vi sia qualche motivo per sottilizzare fra la ipotesi di simulazione che abbiamo qui previsto e il concetto generale di simulazione qual è delineato nel codice civile, in materia dei contratti. Certamente c'è una qualche differenza tra questa particolare fattispecie e l'istituto, se possiamo chiamarlo così, generale della simulazione. Non mi pare, tuttavia, che la differenza sia tale da portarci a modificare, in un modo così radicale e, se mi consente il senatore Arena, anche così poco elegante, questo istituto, definendolo « inattuazione concordata del rapporto coniugale ». Pertanto, anche se il termine simulazione non è perfettamente appropriato, preferisco mantenerlo anche in questo caso.

L'ipotesi di simulazione, così come elaborata in Commissione, risponde al concetto espresso nel testo dell'articolo 15, di cui ci stiamo occupando. Il senatore Filetti vorreb-

be circondare la possibile impugnativa di maggiori cautele. Non si tratta, però, di maggiori cautele, ma si tratta veramente, accogliendo la sua proposta, di dare una fisionomia diversa all'istituto: richiamarsi addirittura ad una simulazione determinata da motivi gravi e di alto valore sociale e morale o a causa di necessità mi sembra eccessivo.

Si tratta di un fatto patologico grave, che inficia, in radice, il rapporto matrimoniale; dare ad esso un possibile alone di alto valore morale o di ragioni gravi di necessità non mi pare opportuno quando occorre soltanto offrire un rimedio giuridico per il matrimonio simulato, col correttivo fondamentale da noi stabilito proprio per evitare eccessi od abusi, per cui, ove ci sia stata la convivenza coniugale ed il matrimonio abbia, quindi, avuto il suo corso, l'azione non è promovibile. Per queste ragioni sono contrario all'emendamento Filetti 15.1.

Ho ascoltato con la dovuta attenzione il senatore Arena, ma mi è sfuggito, forse per un momento di distrazione, quanto egli ha detto sull'emendamento 15.3; per questo emendamento mi rimetto, comunque, al Governo.

Per il secondo capoverso, proposto dal senatore Arena, mi pare che la situazione possa rimanere nei termini esposti, perchè la nuova formula suggerita non cambia molto. Non mi pare sia necessario dire, oltre che l'azione non può essere promossa, che la relativa domanda deve essere respinta: è una conseguenza che mi pare superfluo enunciare. Parere contrario quindi anche per questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Il senatore Arena, illustrando l'emendamento 15.3, ha fatto presente che sarebbe necessario sostituire alla dizione « i nubendi » la dizione « gli sposi ». È d'accordo?

A G R I M I , relatore. Sono d'accordo e comunque mi rimetto al Governo.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Per quanto riguarda la sostituzione della dizione « nubendi » con la dizione « sposi » mi rimetto all'Assemblea. È una questione di puro linguaggio; è una dizione che abbiamo adottato altre volte.

Per quanto riguarda l'emendamento 15.2, esprimo parere contrario non soltanto per le ragioni che ha esposto il relatore ma anche per un altro motivo. Mi pare infatti che qui si finisce, non volendo, con lo spostare la causa di nullità del matrimonio al fatto successivo alla sua stipulazione. Si propone di dire « Inattuazione concordata... »: se gli sposi non attuano il matrimonio allora il matrimonio stesso è nullo. Ma questa è una cosa del tutto diversa; entrerebbero semmai nell'ambito del matrimonio rato e non consumato che è un istituto di tutt'altro genere. Come simulazione abbiamo inteso una nullità originaria che nasce dal fatto che gli sposi hanno scherzato, hanno fatto una cosa diversa da quella apparente. Perciò, anche per non sostituire queste espressioni così generiche a quella tecnica di cui conosciamo il valore, che è la simulazione, sono contrario.

Sono contrario anche agli altri due emendamenti del senatore Arena. Con il 15.3 egli propone che la simulazione debba essere convenuta per iscritto; ma così ci sposteremmo sul piano della prova. La simulazione o c'è o non c'è: non bisogna considerare il fatto che il matrimonio simulato resiste come una specie di sanzione contro gli sposi fraudolenti. Il matrimonio o c'è o non c'è. Sono perciò contrario all'aggiunta delle parole: « per iscritto ».

Sono contrario, ripeto, anche all'emendamento 15.4 perchè fra l'altro a me pare che la dizione proposta non sia precisa. Se la domanda viene presentata dopo un anno, è improponibile, non è che deve essere respinta. Dicendo che deve essere respinta si dice non solo una cosa inutile ma anche una cosa che tecnicamente non mi pare troppo esatta.

Per quanto riguarda infine l'emendamento 15.1, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori, come ha notato il relatore, qui si stravolge proprio il significato della simulazione. Come ho accennato poco fa, i pre-

sentatori vogliono dire: vi diamo questo rimedio, a patto che abbiate fatto queste cose, a patto che la simulazione l'abbiate fatta per ragioni di alto valore sociale e morale, altrimenti, pur avendo simulato, siete costretti a stare insieme. Qui non si tratta di dare ricompense, premi o sanzioni. Si tratta di stabilire se esiste o non esiste il matrimonio. Siamo nella teoria della nullità originaria: se c'è una nullità originaria non è che dobbiamo premiare o punire coloro che hanno fatto questa cosa apparente per ragioni non commendevoli. Quindi, sono contrario anche a quest'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 15.2, presentato dal senatore Arena e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.1, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori.

N E N C I O N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento Filetti, Nencioni ed altri tendeva, inserendosi nel concetto della simulazione nel matrimonio, a limitare l'operatività di questa norma ai casi determinati da motivi gravi e di alto valore sociale e morale o da causa di necessità.

Sembra che l'emendamento, di fronte alla nuova formulazione dell'articolo 123 del codice civile, in un certo qual modo nobiliti, delimitandolo, l'istituto della simulazione che in sé porta a considerazioni che non possiamo fare a meno di esaminare. Si è giustamente osservato che un matrimonio simulato — e il Ministro lo ha riconosciuto difendendo il nuovo testo dell'articolo 123 — è un matrimonio nullo per assoluto vizio di consenso, cioè il consenso non è diretto al vincolo, ma ad altri fini.

L'articolo 123, nella nuova formulazione, dà diritto di impugnazione a ciascuno dei coniugi quando abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare diritti. L'azione si limita ad un anno. Anche su questo potremmo fare dei rilievi perchè, trattandosi di un matrimonio nullo, non è che limitando l'azione di nullità a un anno se ne cambia l'essenza; o il matrimonio è nullo e rimane nullo, o non è nullo e in questo caso non saremmo certo nell'ipotesi di cui all'articolo 123. Questa è la ragione che ha spinto il senatore Filetti e il nostro Gruppo a presentare l'emendamento: per non arrivare cioè al processo di accertamento della manifestazione di volontà valida, accertamento che porterebbe alla conclusione dell'assoluta inesistenza del vincolo per nullità, dato che il consenso è la premessa indispensabile, originaria, assoluta e determinante per la contrazione del matrimonio, anche se poi determinati casi della vita possono, dopo una partenza viziata, far giungere a conseguenze positive.

La limitazione ai casi gravi mi sembra veramente da accettare perchè non è possibile stabilire solo un limite apparente, cioè l'esercizio dell'azione limitato nel tempo. Vi è una perenzione, ma il matrimonio rimane sostanzialmente nullo per assoluta carenza di una valida manifestazione di volontà diretta al vincolo.

Siamo d'accordo su questa norma, ma almeno limitiamola ai motivi gravi e di alto valore sociale e morale; non basta quindi che i motivi siano gravi, ma debbono essere di alto valore sociale e morale. Si parla inoltre di cause di necessità; necessità che determinino situazioni abnormi.

Insistiamo quindi perchè venga riconsiderato quest'aspetto e diamo voto favorevole perchè senza questi limiti sarebbe un non senso. Si introduce un'eccezione alla normalità dei rapporti e alla validità del matrimonio in funzione del consenso. Senza considerare poi (anche se qui siamo in altra sede) che dal punto di vista meramente canonico il matrimonio è inesistente.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di

voto, metto ai voti l'emendamento 15.1, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Il senatore Arena ha proposto di sostituire alla parola « nubendi » la parola « sposi ». La Commissione si è dichiarata d'accordo e il Governo si è rimesso all'Assemblea. Pertanto, se non vi sono osservazioni, metterò ai voti la proposta di sostituzione delle parole « e nubendi » con le parole « gli sposi » — che diventa emendamento 15.5 — con l'intesa che ogni qualvolta ricorra nel testo la parola « nubendi » essa, agli effetti del coordinamento, dovrà essere sostituita dalla parola « sposi ».

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti la sostituzione della parola: « nubendi » con la parola: « sposi », con l'intesa che ho testè enunciato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Metto ai voti l'emendamento 15.3, presentato dal senatore Arena e da altri senatori, per il quale la Commissione si era rimessa al Governo e non accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.4, presentato dal senatore Arena e da altri senatori.

A R E N A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A R E N A . Onorevole Presidente, va da sè che voterò a favore di quest'emendamento. Ma approfitto di questa dichiarazione di voto per chiarire all'onorevole Ministro, al relatore ed ai colleghi che il mio emendamento non andava inteso come tronco; sarebbe stata quanto meno, in effetti, una tautologia il dire: l'azione non può essere promossa e la relativa domanda deve essere respinta.

Non è così perchè l'emendamento prosegue. In altri termini con questo emendamento — e con questo chiarisco il significato del mio voto favorevole — intendevo distinguere la decadenza della condizione ostativa, cioè la convivenza. Infatti il testo, con il mio emendamento, sarebbe il seguente: « L'azione non può essere promossa decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio e la relativa domanda deve essere respinta nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi successivamente alla celebrazione medesima ». Non è questione puramente formale di sostituire la parola « ovvero » ma è anche una modifica di sostanza. Infatti in questa maniera si può respingere la domanda quand'anche il termine di decadenza sia stato osservato, quand'anche la domanda sia stata proposta entro il trecentosessantatresimo giorno. La domanda dovrebbe immediatamente essere respinta per il sussistere della condizione ostativa. Comunque più che altro ho voluto distinguere il termine di decadenza dalla sussistenza della condizione eliminando la parola « ovvero ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 15.4, presentato dal senatore Arena e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 15 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 16. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , Segretario:

Art. 16.

L'articolo 128 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 128. - *Matrimonio putativo.* — Se il matrimonio è dichiarato nullo, gli effetti del matrimonio valido si producono, in favore

dei coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la nullità, quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede, oppure quando il loro consenso è stato estorto con violenza o dato per timore di eccezionale gravità determinato da cause esterne agli sposi.

Gli effetti del matrimonio valido si producono anche rispetto ai figli nati o concepiti durante il matrimonio dichiarato nullo, nonché rispetto ai figli nati prima del matrimonio e riconosciuti anteriormente alla sentenza che dichiara la nullità.

Se le condizioni indicate nel primo comma si verificano per uno solo dei coniugi, gli effetti valgono soltanto in favore di lui e dei figli.

Il matrimonio dichiarato nullo, contratto in malafede da entrambi i coniugi, ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo che la nullità dipenda da bigamia o incesto.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, i figli nei cui confronti non si verifichino gli effetti del matrimonio valido, hanno lo stato di figli naturali riconosciuti, nei casi in cui il riconoscimento è consentito ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del senatore Arena e di altri senatori. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , Segretario:

Al primo capoverso, sostituire le parole. « dato per timore di eccezionale gravità determinato da cause esterne agli sposi », con le altre: « determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi ».

16.1 **ARENA, BROSIO, BERGAMASCO**

A R E N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A R E N A . Signor Presidente, l'emendamento mi pare che non richieda illustrazio-

ne. Esso è correlativo a quello che l'Assemblea, su parere favorevole della Commissione e del Governo, ha approvato all'articolo 14. C'è la sostituzione della parola « dato » con la parola « determinato » per chiarire meglio che il consenso attiene al processo di formazione della volontà. Comunque, ripetuto, mi rimetto alle ragioni già esposte per l'emendamento che è stato accolto.

P R E S I D E N T E Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

A G R I M I, *relatore*. La Commissione è favorevole.

R E A L E, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento 16.1, presentato dal senatore Arena e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 16 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 17. Se ne dia lettura.

T O R E L L I, *Segretario*:

Art. 17.

L'articolo 129 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 129. - *Diritti dei coniugi in buona fede*. — Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad ambedue i coniugi, il giudice può disporre a carico di uno di essi e per un periodo non superiore a tre anni l'obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro, in proporzione alle sue

sostanze, a favore dell'altro, ove questi non abbia redditi propri e non sia passato a nuove nozze.

Il giudice, nell'adottare i provvedimenti riguardo ai figli, applica l'articolo 155 ».

P R E S I D E N T E. Su questo articolo è stato presentato un emendamento dal senatore Arena e da altri senatori. Se ne dia lettura.

T O R E L L I, *Segretario*:

Al secondo capoverso, sostituire le parole: « Il giudice, nell'adottare i provvedimenti riguardo ai figli, », con le altre: « Per i provvedimenti che il giudice adotta riguardo ai figli, si ».

17.1 **A R E N A**, **B R O S I O**, **B E R G A M A S C O**

A R E N A. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

A R E N A. Signor Presidente, ritengo che con l'emendamento proposto si rendano meglio il pensiero e la volontà della Commissione.

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

A G R I M I, *relatore*. Mi rimetto al parere del Governo.

R E A L E, *Ministro di grazia e giustizia*. Esprimo parere favorevole in quanto la dizione proposta è più elegante.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento 17.1, presentato dal senatore Arena e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto a voti l'articolo 17 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passamo all'esame dell'articolo 18. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , Segretario:

Art. 18.

Dopo l'articolo 129 del codice civile è inserito il seguente:

« Art. 129-bis. - *Responsabilità del coniuge in mala fede e del terzo.* — Il coniuge al quale sia imputabile la nullità del matrimonio è tenuto a corrispondere all'altro coniuge in buona fede, qualora il matrimonio sia annullato, una congrua indennità, anche in mancanza di prova specifica del danno sofferto. L'indennità deve comunque comprendere una somma corrispondente al mantenimento per tre anni. È tenuto altresì a prestare gli alimenti al coniuge in buona fede, sempre che non vi siano altri obbligati.

Il terzo al quale sia imputabile la nullità del matrimonio è tenuto a corrispondere al coniuge in buona fede, se il matrimonio è annullato, l'indennità prevista nel comma precedente.

In ogni caso il terzo che abbia concorso con uno dei coniugi nel determinare la nullità del matrimonio è solidalmente responsabile per il pagamento dell'indennità ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , Segretario:

Al primo capoverso sopprimere la parola: « specifica ».

18.1 ARENA, BROSI, BERGAMASCO

All'ultimo capoverso sostituire le parole: « con uno dei coniugi » con le altre: « col coniuge » ed inserire dopo le parole: « solidalmente responsabile » le altre: « con lo stesso ».

18.2 ARENA, BROSI, BERGAMASCO

A R E N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A R E N A . Signor Presidente, con l'emendamento 18.1 proponiamo la soppressione del termine « specifica » contenuto nel primo comma dell'articolo 18. Se il pensiero della Commissione è quello di prevedere l'obbligo di una congrua indennità in favore del coniuge in buona fede, qualora il matrimonio sia annullato, anche per l'ipotesi in cui tale coniuge non abbia sofferto danni, non è il caso di parlare di prova « specifica ». Se, invece, si vuol dire che l'indennità è dovuta qualora sia effettivamente intervenuto un danno, allora, a nostro avviso si dovrebbe adoperare un'espressione differente e, cioè, si dovrebbe dire, ad esempio, che l'indennità è dovuta anche se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare. In tal caso la liquidazione verrebbe fatta dal giudice con una valutazione equitativa.

Abbiamo preferito proporre all'Assemblea la soppressione della parola « specifica » ritenendo che la nostra volontà sia quella di far assegnare una congrua indennità anche nell'ipotesi in cui il coniuge non abbia sofferto il danno.

L'emendamento 18.2 è meramente formale; riteniamo che sia migliorativo del testo e tale da rendere più evidente e comprensibile la volontà della Commissione.

S A B A D I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* S A B A D I N I . Per quanto riguarda l'emendamento 18.1 desidero dire che siamo favorevoli in quanto detto emendamento sottolinea che in qualsiasi caso, sia in difetto di prova specifica, sia di una prova più generica, è dovuta la congrua indennità. Questo concetto mi pare in tal modo più chiaro e meglio definito.

P R E S I D E N T E Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

A G R I M I, *relatore*. Esprimo parere favorevole all'emendamento 18.1. Per quanto riguarda l'emendamento 18.2 mi rimetto al parere del Governo.

R E A L E, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi rimetto naturalmente all'Assemblea per il 18.1, però debbo fare osservare che mi pare non sia molto ortodossa la soluzione che viene adottata perchè questa è la famosa questione del risarcimento dei danni che chi ha fatto il civilista sa che si distingueva prima in una condanna generica ed una specifica, ma ci vuole sempre una prova generica del danno perchè sia accolta la domanda. O si vuole dire in modo radicale che è sempre dovuta una specie di indennità, di riparazione anche nel caso in cui non ci sia stato danno, e questo è un altro discorso, ma se invece rimaniamo nell'ambito del risarcimento dei danni a me pare che una prova generica ci vorrebbe.

In ogni modo fatta quest'osservazione che mi pare sia di carattere tecnico, mi rimetto all'Assemblea per il 18.1. Per il 18.2 credo che l'emendamento sia composto di due parti; nella prima si vuole sostituire l'espressione « con uno dei coniugi » con l'altra « col coniuge » e nella seconda si tende ad inserire dopo le parole: « solidalmente responsabile » le altre: « con lo stesso ». Sono contrario alla prima proposta e favorevole alla seconda.

Quindi contrario a sostituire all'ultimo capoverso le parole: « con uno dei coniugi » con le parole: « col coniuge », favorevole ad aggiungere dopo le parole: « solidalmente responsabile » le altre: « con lo stesso ».

P R E S I D E N T E. Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.1.

S A B A T I N I. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

* **S A B A D I N I**. Signor Presidente, vorrei soltanto sottolineare che è errato parlare di risarcimento di danno, sia che si tratti di danno specifico che di danno generico. Infatti la legge quando parla di indennità esprime un concetto completamente diverso e cioè presume che la malafede, cioè l'aver indotto l'altro coniuge al matrimonio con propria responsabilità e con malafede, sia già di per sé titolo al pagamento di una congrua indennità. Per questo si parla di indennità e non di risarcimento.

Confermo poi quanto prima detto, cioè che l'eliminazione della parola « specifica » meglio risponde a questo concetto.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun'altro domanda di parlare per dichiarazione di voti, metto ai voti l'emendamento 18.1, per il quale il relatore si è dichiarato favorevole, mentre il Governo si è rimesso all'Assemblea.

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'emendamento 18.2. Lo metto ai voti per parti separate.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 18.2 che tende a sostituire le parole: « con uno dei coniugi » con le altre: « col coniuge ». Il relatore si è rimesso al Governo e il Governo si è dichiarato contrario. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvata.

Metto ai voti la seconda parte dell'emendamento tendente ad inserire dopo le parole: « solidalmente responsabile » le altre: « con lo stesso ». Il relatore si è rimesso al Governo e il Governo si è dichiarato favorevole. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvata.

Metto ai voti l'articolo 18 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Da parte del senatore Filetti e di altri senatori è stato proposto un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , Segretario:

Dopo l'articolo 18, inserire un articolo che riproduca il testo dell'articolo 21 approvato dalla Camera dei deputati e soppresso dalla Commissione.

18.0.1 FILETTI, NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

M A R I A N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R I A N I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, non siamo consenzienti alla proposta della Commissione di sopprimere l'articolo 21 del testo pervenutoci dalla Camera dei deputati. Nell'articolo precedente si prevede una specie di indennità civilistica. Qui, in realtà, si tratta di una truffa, di una frode che viene perpetrata nei confronti dell'altro coniuge con conseguenze sociali che possono essere notevoli. Faccio inoltre presente che il disegno di legge d'iniziativa della collega Falcucci conteneva una disposizione ben più drastica perchè qualificava come delitto e non come contravvenzione — così come è concepito nel testo della Camera — questo reato.

Mi sembra quindi che l'abolizione di questo articolo non sia giustificata poichè possono essere molto gravi le conseguenze per il coniuge nei cui confronti sia stata perpetrato un inganno di questo genere. Insistiamo quindi perchè venga accolta la nostra proposta di ritornare al testo della Camera e quindi di mantenere l'articolo 21, anche in omaggio alla proposta che la collega Falcucci ebbe a fare col suo disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

A G R I M I , relatore. Onorevole Presidente, credo che il senatore Mariani sia incorso in un piccolo equivoco, nel quale confesso, per un momento, ero anch'io incorso. Non si tratta, invero, di sopprimere la fattispecie, ma di sopprimere l'articolo 21, lasciando inalterata l'attuale disciplina, prevista dall'articolo 139 del codice civile.

Esprimo quindi parere contrario all'insediamento dell'articolo 21, non intendendosi, con ciò, sopprimere il vigente articolo 139 del codice civile.

M A R I A N I . Onorevole Presidente, dopo queste spiegazioni ritiriamo il nostro emendamento.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , Segretario:

Art. 19.

L'articolo 140 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 140. - *Inosservanza del divieto temporaneo di nuove nozze.* — La donna che contrae matrimonio contro il divieto dell'articolo 89, l'ufficiale che lo celebra e l'altro coniuge sono puniti con l'ammenda da lire ventimila a lire ottantamila ».

(È approvato).

Art. 20.

L'articolo 143 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 143. - *Diritti e doveri reciproci dei coniugi.* — Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.

Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione.

Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla pro-

pria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , Segretario:

Sostituire il primo capoverso con il seguente: « I coniugi hanno reciprocamente gli stessi diritti e doveri ».

Al secondo capoverso sostituire le parole: « Dal matrimonio deriva » con le altre: « Essi hanno ».

Al terzo capoverso sostituire le parole: « Entrambi i coniugi » con l'altra: « E ».

20.1 ARENA, BROSI, BERGAMASCO

A R E N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A R E N A . Onorevole Presidente, noi proponiamo un nuovo testo per il primo comma dell'articolo 20, che mira a sostituire l'articolo 143 del codice civile. Con la espressione « I coniugi hanno reciprocamente gli stessi diritti e doveri », quale da noi proposta, si vuole individuare e definire l'insieme delle situazioni giuridiche soggettive che fanno capo rispettivamente al marito e alla moglie nell'ambito del rapporto coniugale derivante dal matrimonio. Da parte nostra non si ritiene opportuno parlare di acquisto di diritti e di assunzione di doveri in dipendenza dal matrimonio. L'espressione che si legge nel primo comma del testo della Commissione, se vuol significare quello che denuncia la lettera del comma, non sembra a parer nostro precisa, anzi può apparire ovvia, dato che il fatto giuridico dal quale discendono gli effetti è il matrimonio; può voler dire qualcosa di diverso per riferirsi alla problematica di cui all'articolo 29 della Costituzione, ma ragione di più perchè sia accolta la nostra proposta e sia sostituito l'attuale testo.

Aggiungo, Presidente, che per coerenza, per ragioni di forma e di sostanza abbiamo proposto gli altri emendamenti che sono per l'appunto collegati al primo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere.

A G R I M I , relatore. Onorevole Presidente, devo dire che nonostante il chiarimento offerto dal senatore Arena con il suo emendamento ritengo preferibile la formula adottata dalla Commissione che, forse, è un po' più abbondante ma anche un po' più solenne, il che non guasta in questo caso. Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri, per cui mi permetto di chiedere che l'emendamento venga respinto.

R E A L E , Ministro di grazia e giustizia. Concordo con il relatore. La norma, così come è scritta, ha poi una particolare importanza in relazione a questa accentuazione che si è voluta dare alla parità dei coniugi. Sono perciò contrario all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 20.1, presentato dal senatore Arena e da altri senatori. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 20.

T E D E S C O T A T O G I G L I A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T E D E S C O T A T O G I G L I A . Votiamo a favore di questo articolo anche se, come abbiamo già dichiarato in Commissione, avremmo preferito, per quanto riguarda il secondo comma, la formulazione contenuta nel testo della Camera, vale a dire il riferimento agli impegni, anzichè agli obblighi che derivano dal matrimonio.

Non abbiamo proposto un emendamento di ripristino del testo della Camera, sia per

non complicare ulteriormente l'iter abbastanza complesso e faticoso di questo disegno di legge, sia perchè, dal punto di vista delle conseguenze giuridiche che ne derivano, come testimoniano anche gli articoli successivi, anche la formulazione adottata alla Camera si configurava, dal punto di vista delle conseguenze pratiche, come un obbligo.

Votiamo essenzialmente a favore dell'articolo perchè garantisce, senza tema di equivoci e in modo preciso, il principio della piena parità dei coniugi.

P R E S I D E N T E. Nessun altro chiedendo di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 20. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'articolo 21. Se ne dia lettura.

T O R E L L I, Segretario.

Art. 21.

Dopo l'articolo 143 del codice civile sono inseriti i seguenti:

« Art. 143-bis. - *Cognome della moglie.* — La moglie premette al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passa a nuove nozze ».

« Art. 143-ter. - *Nazionalità della moglie.* — La moglie conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinuncia, anche se per effetto del matrimonio assume una cittadinanza straniera ».

P R E S I D E N T E. Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 21.

T O R E L L I, Segretario.

Sostituire la parola: « premette » con l'altra: « aggiunge ».

21.2 **TEDESCO TATÒ Giglia, ZANTI TONDI**
Carmen Paola, RUHL BONAZZOLA
Ada Valeria, SABADINI, LUGNANO,
PETRELLA, PETRONE, BOLDRINI

Sostituire la parola: « premette » con l'altra: « aggiunge ».

21.4 **CUCINELLI, ZUCCALÀ, BLOISE, CORRETTO, TALAMONA, SIGNORI, CIPPELLINI, GROSSI, FERRALASCO**

Sostituire la parola: « passa » con l'altra: « passi ».

21.3 **ARENA, BROSIO, BERGAMASCO, BALBO**

Sostituire l'ultimo capoverso con il seguente:

« Art. 143-ter. - *Nazionalità della moglie.* — La moglie conserva la cittadinanza italiana, salvo su espressa rinuncia, anche se per effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte del marito assume una cittadinanza straniera ».

21.5 **ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, BRANCA**

Dopo l'articolo 143-ter aggiungere il seguente:

« Art. 143-quater. — La cittadina italiana che abbia perduto la cittadinanza a seguito di matrimonio con uno straniero o per acquisto della cittadinanza straniera da parte del marito, potrà riacquistare la cittadinanza italiana con dichiarazione resa all'ufficiale di stato civile del comune dove la dichiarante ha stabilito o intende stabilire la propria residenza o a un agente diplomatico o consolare. La facoltà di ricevere dichiarazioni potrà essere estesa ad altri pubblici ufficiali ».

21.1 **NENCIONI, FILETTI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI**

TEDESCO TATÒ GIGLIA. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T E D E S C O T A T Ò G I G L I A . Signor Presidente, con l'emendamento 21.2 proponiamo di ripristinare la dizione della Camera, vale a dire la formulazione secondo cui la moglie non premette, bensì aggiunge al proprio cognome quello del marito. Nel motivare le ragioni, partirò da considerazioni che riguardano essenzialmente le conseguenze concrete del testo, così come è stato approvato a maggioranza dalla Commissione.

Non è azzardato dire che la formulazione secondo cui la moglie premette al proprio cognome quello del marito di fatto determinerebbe una situazione di impraticabilità. Ove, infatti, nel concreto si volesse porre in atto questa norma in tutte le sedi in cui correttamente — se non se ne vuole fare una pura questione di bandiera — andrebbe applicata, anche i colleghi che hanno proposto e sostenuto questa modifica non possono non convenire che dovremmo sconvolgere le anagrafi, l'anagrafe tributaria (è vero che non c'è ancora), i passaporti e tutti i documenti. Che cosa poi accadrebbe dei registri notarili, non so. Nonostante che la normativa tuttora in vigore preveda addirittura che la moglie assuma il cognome del marito, tutti i documenti cui mi sono riferita e tutti gli atti pubblici usano come punto di riferimento il cognome da nubile, quindi vi è una ragione evidentemente pratica.

A questa obiezione è stato risposto che di fatto per i documenti, per gli atti pubblici e per i pubblici registri questa norma non sarà applicata. Allora mi chiedo che ragione vi è di adottare una formula che sappiamo in partenza che non potrà avere conseguenze pratiche.

Quanto alla questione di principio che vi è sottesa, alla nostra considerazione che la formulazione della Camera corrisponde in modo più adeguato al principio della parità tra i coniugi e quindi alla dignità della donna si è risposto che con il fatto di premettere al cognome della moglie quello del marito si vuole sottolineare il vincolo familiare, si vuole marcare che nel momento in cui si co-

stituisce una famiglia il cognome comunitario è quello del marito.

Orbene, dato che nessuno ha posto in discussione nè qui nè alla Camera che il cognome della famiglia è quello del marito, il cognome resta quello del marito anche ove si adotti la soluzione per la quale noi abbiamo optato alla Camera e optiamo anche qui, e cioè che la moglie aggiunga questo cognome al suo. Ciò peraltro, dal punto di vista dell'affermazione morale, non esclude che la aggiunta possa essere fatta mediante premessa. Rendere invece questa premessa vincolante determina, oltre alle preoccupazioni di principio che non a caso hanno determinato reazioni anche vivaci nell'opinione pubblica femminile, soprattutto ed essenzialmente le conseguenze pratiche negative cui ho fatto riferimento.

C U C I N E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C U C I N E L L I . Già ebbi modo, nel mio modesto intervento, signor Presidente e onorevoli colleghi, di sottolineare quella che a me sembrava una assurdità, cioè l'obbligo di premettere il cognome. Non vi è nessuna ragione, nè logica nè giuridica nè pratica, che ci spinga a fare questo se non il timore che paventavo e pavento ancora di volere in qualsiasi modo affermare la supremazia del maschio dicendo che una donna non si deve più chiamare con il suo cognome, ma deve premettere quello del marito. Nè ho sentito, da nessun intervento, una spiegazione...

C O P P O L A . Perchè i figli prendono solo il nome del padre?

C U C I N E L L I . Non lo so, ma non sono d'accordo nemmeno su questo.

S A N T A L C O . E che nome dovrebbero avere?

C U C I N E L L I . Non vedo perchè mia figlia domani dovrebbe chiamarsi prima con il cognome del marito e dovrebbe perdere il

mio: vorrei una spiegazione a questo riguardo, una spiegazione — ripeto — logica, giuridica e soprattutto di concordanza con i principi sbandierati di eguaglianza o di parità a questo testo.

Quindi insisto per l'accoglimento dell'emendamento 21.4.

PRESIDENTE. Dichiaro inammissibile l'emendamento 21.3, in quanto tende a sostituire la parola: « passa » con l'altra: « passi », che costituisce un puro errore tipografico contenuto nel testo.

BRANCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRANCA. Illustro l'emendamento 21.5. Nell'ultimo capoverso di questo articolo la Commissione all'unanimità aveva voluto affermare il principio che la cittadinanza della moglie non segua il destino di quella del marito, che cioè, qualunque sia o possa essere la cittadinanza del marito, la moglie conservi la propria. Questo pensiero non si è però tradotto in una formulazione completa. Infatti il testo attuale prevede la conservazione della cittadinanza della donna solo per il caso che lei sposi uno straniero; dimentica invece di dire altrettanto per il caso analogo in cui la donna, già sposa, rischi di diventare straniera perchè il marito abbia assunto la cittadinanza straniera. Il nostro emendamento, che propongo di modificare, nel senso di sostituire, nella rubrica, alla parola « nazionalità » l'altra « cittadinanza », non fa altro che aggiungere alla prima ipotesi, già prevista dalla norma, la seconda ipotesi che è implicitamente prevista nella norma stessa o per lo meno è prevedibile a giudicare dal pensiero e dalla volontà che ha dettato questa norma in seno alla nostra Commissione.

NENCIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NENCIONI. Signor Presidente, per quanto concerne l'emendamento 21.1 pro-

pongo una correzione; rinuncerei all'ultimo periodo, dalle parole: « La facoltà ... ». La facoltà è del legislatore, pertanto è inutile prevederla. Chiedo però formalmente che questo emendamento venga trattato nell'esame delle disposizioni transitorie, ed esattamente all'articolo 216.

Poichè ho la parola, posso parlare anche sugli altri emendamenti?

PRESIDENTE. Certamente sì.

NENCIONI. Siamo nettamente contrari agli emendamenti 21.2 e 21.4 per ragioni logiche. Non ho capito veramente le ragioni che il collega Cucinelli riportava prima. Qui non c'è autoritarismo maritale o potestà maritale. Qui c'è la famiglia che è contraddistinta tra le altre cose anche da un cognome. Pertanto se si stabilisce che il cognome dei figli, il cognome della moglie sia il cognome del padre, non vedo quale principio individualistico si venga a ledere perchè se dobbiamo richiamarci ai principi, anche per quanto contraddistingue la famiglia, mi deve spiegare anche la ragione per cui — e prima un'interruzione ha colto nel segno — i figli hanno il cognome del marito. Anche questa allora è una questione che dovrebbe essere messa in discussione e che penso invece nessuno metta in discussione. Perchè? Perchè i figli hanno il cognome della famiglia. Ora, quando si lascia conservare alla moglie il proprio cognome mi pare che si dà pienamente un contributo ai diritti individuali. Non è che la donna perde il suo cognome: assume il cognome della famiglia in cui entra a far parte, di una famiglia concepita come tradizionalmente presso tutti i popoli della terra viene concepita, una famiglia che ha anche un cognome che deve essere unitario. Non può mutare il cognome distintivo della famiglia. Ecco le ragioni per cui siamo d'opinione che il cognome del marito va premesso e non debba seguire.

Nè vediamo a quale principio, ripeto, ci si debba uniformare, da quale principio discenda — sarà per mia pochezza, ma non l'ho capito — e quale senso abbia una battaglia per far conservare alla moglie il proprio cognome e far seguire poi quello del marito. È vera-

mente contro — se dicessi contro la tradizione farei ridere — la logica; urta poi contro una prassi costantemente seguita. E ricordava il senatore Mariani giustamente che nella prassi e nella realtà francese si indica: *madame* nome e cognome del marito.

Pertanto siamo nettamente contrari e respingiamo ogni pseudo-ragionamento in tal senso. Se si tratta di una questione meramente politica per far passare un emendamento, possiamo anche capirlo (lo hanno fatto spesso tutti i Gruppi in quest'Aula), ma se si tratta di una questione di principio, vorrei veramente ricevere una spiegazione.

FALCUCCI FRANCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALCUCCI FRANCA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono molto rammaricata per il fatto che, malgrado il dibattito in Commissione e la conclusione alla quale la Commissione stessa è pervenuta, non siamo riusciti a intenderci sulle ragioni per le quali abbiamo proposto e confermiamo una modifica al testo della Camera.

Personalmente non temo le artificiose polemiche di tipo nominalistico ed in chiave apparentemente femminista che questo contrasto sul cognome ha sollevato. Comprenderei l'opposizione alle nostre tesi se coloro che ci accusano avessero messo in discussione la consuetudine secondo la quale la famiglia si identifica con il cognome del marito e i figli assumono il nome del padre. Ma poichè nessuno nè alla Camera nè al Senato nè al di fuori di queste Aule lo ha fatto, francamente non vedo nessuna lesione nè della dignità, nè della parità della donna, parità che abbiamo con convinzione e con coerenza sostenuto nel contesto di questa riforma, nel fatto che la donna premetta al proprio cognome quello della famiglia che, assieme all'uomo che ha scelto liberamente, costituisce. Capisco e condivido la reazione anche psicologica alla situazione sinora vigente nel nostro ordinamento della famiglia, nel quale la donna non ha pienezza di personalità giuridica e nel qua-

le il cognome del marito, oltre ad identificare il nucleo familiare, assume un significato emblematico, quasi che la famiglia sia una proprietà dell'uomo e gli altri considerati sue appendici. Ma in un contesto giuridico quale quello che stiamo varando, nel quale abbiamo affermato con assoluto rigore e coerenza, senza possibilità di equivoci, il principio della parità dei coniugi, il principio del comune governo della famiglia, il cognome è ricondotto alla sua vera funzione, quella di identificazione coerente e univoca dei membri della famiglia, ed è, a nostro avviso, assolutamente coerente con gli obiettivi della riforma. Affrontare il problema sotto l'aspetto della parità dei coniugi non ha consistenza, perchè allora si dovrebbe sostenere che entrambi i coniugi debbano assumere rispettivamente il cognome dell'altro. La questione va affrontata sotto il profilo della univoca identità della famiglia, sicchè i membri di essa portano lo stesso cognome e, per quanto riguarda la donna, essa debba premetterlo al proprio.

Le considerazioni di carattere pratico fatte dalla collega Tedesco francamente non mi sembrano convincenti. Se è vero infatti che oggi gli atti pubblici, l'anagrafe tributaria, il passaporto, si fanno con riferimento al cognome da nubile, malgrado il diritto di famiglia vigente preveda che la donna assuma puramente e semplicemente il cognome del marito, sembra evidente che tutto ciò continuerà a maggior ragione nella ipotesi da noi prospettata, che conserva alla donna anche il cognome da nubile. Quindi sotto il profilo pratico non si viene a determinare nessuna confusione e nessuna implicazione.

Mi rammarico, ripeto, che non siamo riusciti a sgomberare il terreno da questi equivoci anche perchè (e il senatore Cucinelli, sia pure sotto voce, l'ha fatto capire) l'aprire una polemica di tipo nominalistico su questo può suscitare l'impressione di una prospettiva che altri paesi e altre legislazioni stanno affrontando. Personalmente non troverei niente di disdicevole o di sconveniente se si dicesse che il cognome della famiglia si identifica con quello dei due cognomi, però sappiamo che la problematica che si va dibattendo è di

altro genere: per esempio, si vorrebbe stabilire, in nome di un artificioso concetto di parità, che i coniugi al momento del matrimonio decidano quale dei due cognomi assumere; oppure si sostiene la tesi che i figli decidono alla maggiore età quale cognome prendere.

Ecco perchè, pur essendo consapevole che non è questo il senso che i proponenti dell'emendamento intendono dare alla proposta, a noi sembra opportuno, anche per evitare in prospettiva equivoci e intoppi, sostenere il testo varato dalla Commissione, che consideriamo coerente alla concezione della famiglia come comunità e con il principio della parità dei coniugi.

F I L E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Aggiungo brevemente qualche considerazione a quanto detto brillantemente dal senatore Nencioni. Per quanto concerne il cognome della moglie, appare chiaramente che gli emendamenti 21.2 e 21.4 vogliono costituire un ulteriore tentativo di far prevalere esasperatamente il principio individualistico. Si vuole che neppure formalmente la famiglia possa essere indicata e individuata con il cognome del marito e si propone di ripristinare la norma per la quale la moglie non premette il cognome del marito ma lo aggiunge al proprio. È di tutta evidenza che non si tratta soltanto di previsione di carattere formale, bensì di disposizione che ha anche e prevalentemente i suoi riflessi di natura sostanziale e psicologica. Anche in tema di cognome si vorrebbe applicare senza alcun limite il regime della parità fra i coniugi ponendo in subordine, o trascurando, il principio dell'unità familiare e della tutela della famiglia.

Non può, a nostro avviso, privarsi la famiglia anche della sua indicazione nominativa, come se essa fosse meno che una società commerciale, la quale ha sempre un nome sociale.

Per tali considerazioni confermo la dichiarazione di votare contro gli emendamenti 21.2 e 21.4, auspicando che sia mantenuta la soluzione adottata dalla Commissione giustiziana.

O L I V A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

O L I V A . Signor Presidente, per una curiosità ho voluto vedere la pubblicazione che raccoglie nomi e cognomi dei nostri senatori ed ho notato che essa ha già anticipato l'applicazione dell'emendamento. Infatti il nostro gentile presidente è qualificato Romagnoli Carettoni. (*Interruzione del senatore Sabadini*). Lo dico solo per avere un aggancio... (*commenti dall'estrema sinistra*). Non vi agitate; voglio dire che, se pensiamo al caso singolo, non è certo per la maggiore o minore importanza del cognome Romagnoli o del cognome Carettoni che noi riconosciamo le qualità e la simpatia del nostro vice presidente.

Desidero ricordare che il cognome assume in questo momento (o forse si vorrebbe che fosse portato ad assumere) una funzione esagerata. Vorrei ricordare che solo da qualche secolo il cognome è divenuto una qualificazione essenziale della persona. Nell'epoca della formazione della nostra civiltà è stato invece meno importante del proprio nome personale. Tanto è vero che i cognomi sono nient'altro che l'attribuzione anagrafica di un mestiere praticato in famiglia, o molto più spesso sono la trasformazione del patronimico: il nome del padre, l'attribuzione della paternità, che diventa nell'uso comune il cognome.

Ho l'impressione, cari colleghi, che su questo punto, come in tutto questo dibattito, non si debbano fare discussioni di ordine politico. Non credo che si tratti di fare il braccio di ferro tra un Gruppo, o tra alcuni Gruppi, e gli altri Gruppi, bensì di dare una sostanziale testimonianza al progresso della famiglia, confermando la nostra linea di rispetto e di valorizzazione (su un piano

di parità, ragionevolmente e socialmente intesa) del ruolo dell'uomo e della donna nella famiglia. Ma dire, come ha fatto (con una espressione che mi sembra eccessiva) il senatore Cucinelli, che noi strombazziamo il nostro favore alla donna e poi in pratica non lo applichiamo, mi sembra — nel caso in esame — del tutto fuori posto. Non è approvando questo emendamento, sia pure caricato di un significato speciale, che si può rendere testimonianza al progresso sociale della donna.

Non vorrei, al contrario, che il Senato desse l'impressione, come rischia di fare, di iniziare di qui una battaglia, che comincia con la questione del cognome per finire magari all'aborto. Non così va fatta la difesa della donna: e mi sembra il caso che il Senato, nella sua saggezza e nella sua ponderazione, pensi a non imboccare la strada con il piede sbagliato.

E sarebbe certamente sbagliato perchè, oltre a contraddire all'esigenza di una esatta identificazione della famiglia, l'emendamento sostenuto dal Gruppo comunista dà la netta impressione di intendere realizzata la parità della donna mettendo in sott'ordine — perchè questa è l'intenzione — il cognome del marito: come se, per la donna che liberamente assume gli impegni della famiglia e liberamente sceglie di unirsi ad un determinato uomo, il fatto di conservare al primo posto il proprio cognome rappresentasse una specie di garanzia di autonomia e di indipendenza che invece, nella formazione della famiglia, deve essere non dico esclusa, ma riassorbita e rivalutata da quella comunione spirituale che, ricordiamolo, il Parlamento ha voluto porre alla base del matrimonio, al punto di accettarne lo scioglimento quando si constati che questa comunione spirituale non sia totalmente realizzata. Sarebbe perciò psicologicamente pericoloso legittimare la moglie a pensare che essa può conservare una sua sfera di diversa affettività, potenzialmente opposta a quella del marito, solo per il fatto di conservare il proprio cognome! Voterò quindi contro lo emendamento, mentre avverto — e valga come dichiarazione di voto — che troverei

giusto corrispondere alla preoccupazione espressa dal senatore Branca. Se noi ammettiamo che la donna che sposa uno straniero possa, salvo espressa rinunzia, conservare la propria cittadinanza, è evidente che non possiamo costringere la moglie italiana a perdere questa cittadinanza quando il marito passi successivamente ad una cittadinanza straniera. Occorre che la legge italiana protegga interamente l'autonomo diritto di cittadinanza della donna.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame, facendo presente che lo emendamento 21.1 dei senatori Nencioni ed altri sarà esaminato in sede di discussione dell'articolo 216 e più precisamente potrebbe essere formulato come emendamento sostitutivo del primo comma di detto articolo 216.

A G R I M I , relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, mi pare che all'inizio del suo intervento il senatore Oliva abbia detto una cosa ovvia ma molto importante. Forse qui stiamo drammatizzando molto il fatto del cognome, quando quello che importa e anche nella vita della famiglia conta è il nome della persona; il cognome evidentemente ha avuto sempre un significato strumentale di indicazione e di identificazione all'esterno. Anche nell'epigrafe dolcissima che noi ricordiamo: *Ubi tu Caius et ego Caia* non c'è cognome, ci sono solo i nomi dei coniugi. Il fatto che il tema sia stato drammatizzato in questa sede e che vi siano stati accenti forse non opportunamente pressanti tanto nell'intervento del senatore Tedesco quanto in quello del senatore Cucinelli e in quello, in senso contrario, del senatore Filetti è dovuto, mi pare, al fatto che non riusciamo, nonostante la buona volontà di fare cose nuove, a liberarci da certi condizionamenti psicologici del passato. Ad essi ha alluso la collega Falcucci: l'insistenza deriva dal fatto che l'assunzione del cognome è contenuta nel testo del famoso articolo che indica nel marito il capo della

famiglia, con tutto quel che segue. Ora, nel riformare giustamente il contesto veramente arretrato di quell'articolo, sembra che fare delle concessioni anche verbali a qualcosa che lo ricordi sia un peccato da non commettere. Se noi, invece, sgomberiamo il terreno da questo condizionamento psicologico e diamo al tema il peso che esso merita, in quanto serve solo ad identificare e, se possibile (ecco il fatto nuovo), ad offrire anche un elemento esterno unificatorio al nuovo istituto familiare cui vogliamo, appunto, dare carattere il più possibile comunitario, ecco che il cognome diventa solo uno strumento e perde ogni carica di significati che assolutamente non ha.

Mi ha preoccupato un po' anche l'osservazione della collega Tedesco quando ha detto che col termine « aggiungere » non si risolve definitivamente la questione perchè non si dice se si aggiunge prima o dopo.

Sotto questo profilo, ai fini della chiarezza, sarebbe forse preferibile, se dovesse passare questa norma sulla quale il Senato, nella sua sovranità, deciderà, stabilire in modo chiaro che dei due cognomi il primo è quello del marito e il secondo quello della moglie.

Il problema, comunque, sarebbe stato forse risolto in radice — e a questo proposito dobbiamo fare un piccolo atto di contrizione in questa sede — se in Commissione, completando il concetto che mi sono permesso di enunciare, avessimo parlato, nella rubrica stessa dell'articolo, di cognome della famiglia. Avremmo potuto benissimo dire che il cognome del marito diventa il cognome della famiglia, cioè della moglie e dei figli (la moglie lo premette e i figli lo assumono). Se si fosse parlato di un cognome della famiglia, tutto sarebbe stato più chiaro e forse non avrebbe dato luogo a polemiche.

Se così stanno le cose, mi permetto di difendere il testo della Commissione che è il risultato del lavoro svolto in quella sede. Nella mia brevissima relazione ho cercato di dare una spiegazione anche a questa scelta, una spiegazione che si muove proprio sul piano della praticità. Il mio ragionamento era: se ogni famiglia ha un cognome, è bene

che tutti i membri di essa presentino immediatamente, mettano innanzi il cognome comune della famiglia. In Aula è stato portato innanzi un altro argomento da parte, mi pare, del senatore Brosio. Egli diceva che a un certo punto la donna lascia una famiglia e va a fondarne insieme col marito un'altra: si domandava allora qual era il fatto più importante, se quello del lasciare la vecchia famiglia o quello del formarne una nuova. Indubbiamente il fatto rilevante è che si fonda una nuova famiglia e quindi, se per ragioni personali, ed anche per motivi pratici, la moglie conserva il cognome d'origine (che è poi sempre quello di un uomo: il marito della madre...) è anche logico che ad esso premetta il cognome della nuova famiglia. Del resto non siamo un paese isolato: ci troviamo nel contesto di altri paesi, come la Francia e la Germania, che si regolano nella stessa maniera. Non siamo, quindi, il paese più arretrato che vorrebbe, su questo punto, compiere un passo indietro; mi convinco, invece, sempre di più che ci portiamo dietro il peso di un passato polemico arretrato. In Francia o in Germania questo problema non è nato, se è vero che hanno risolto la questione dando alla moglie il cognome del marito senza che alcuno ritenesse questo fatto lesivo del prestigio o della autonomia della donna.

Tutte queste ragioni possono apparire e sono effettivamente modeste, perchè il tema è modesto, non tocca principi, nè attiene a condizioni che ledano la personalità di alcuno. Devo dare atto al Gruppo socialista e al Gruppo comunista di aver rinunciato a molte delle loro impostazioni pur di non sollevare antiche e nuove questioni. Altrettanto, mi si consenta dirlo, è stato fatto dal Gruppo democristiano per tanti altri problemi che avrebbero potuto essere sollevati ed invece non lo sono stati proprio in considerazione di una intesa globale raggiunta. A me sembra, perciò, che, anche su questo tema, non ci sarebbe niente di male se si lasciasse il testo della Commissione, un testo in cui tutti troviamo motivi insieme di

compiacimento e di doglianza e che tuttavia abbiamo globalmente accettato.

Se volessi, poi, aggiungere un argomento formale, mi permetterei di dire che il cognome uguale, da un punto di vista anche formale, sottolinea la eguaglianza; non vorrei che, in caso diverso, la moglie apparisse un membro aggiunto della famiglia. Marito, moglie e figli devono essere sullo stesso piano; essi fanno parte di un'unica famiglia, su un piano comune a tutti coloro che a quella famiglia appartengono.

Queste le ragioni che, senza particolare drammaticità, mi inducono a sostenere il testo della Commissione, il che faccio, tuttavia, con piena convinzione, sicuro che questo è un contributo perchè le cose procedano, così come è avvenuto finora, in perfetta intesa con la larghissima maggioranza del Senato.

Parere contrario, quindi, agli emendamenti 21.2 e 21.4.

Parere favorevole all'emendamento Romagnoli e Branca per quanto riguarda la nazionalità della moglie, ma se non erro lo stesso senatore Branca ha proposto che l'intitolazione dell'articolo sia modificata in «cittadinanza della moglie», il che mi pare più esatto.

Parere favorevole alla proposta del senatore Nencioni di spostare l'esame del suo emendamento all'articolo 216.

C O P P O L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C O P P O L A . Dopo le argomentazioni svolte dall'onorevole relatore e poichè non abbiamo alcuna intenzione di determinare confronti men che cordiali, produttivi e costruttivi in materia, di fronte anche alle proposte emerse e alle indicazioni date soprattutto, ripeto, dall'onorevole relatore, volevo pregare l'Assemblea di esaminare la possibilità di accantonare per breve tempo questo emendamento sul problema del cognome, così come si è verificato in altre occasioni, non solo in quest'Aula, ma anche su

altri argomenti controversi in sede di Commissione, per cui più volte abbiamo ritenuto opportuno accantonare, allo scopo di poter procedere alacremenente sugli articoli successivi.

P R E S I D E N T E . Senatore Coppola, non le nascondo che la Presidenza si trova in qualche difficoltà di fronte alla sua proposta. Essa potrebbe essere accettata, ai sensi del Regolamento, solo se l'Aula fosse d'accordo.

T E D E S C O T A T Ò G I G L I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T E D E S C O T A T Ò G I G L I A . Siamo contrari alla proposta, perchè mancano gli elementi per un accantonamento, nel senso che non c'è spazio per una composizione: si sono manifestate due opinioni diverse e si può optare per l'una o per l'altra, ma non mi sembra che possa esserci una terza via.

C O P P O L A . Si potrebbe cambiare la rubrica, per esempio.

P R E S I D E N T E . In queste condizioni, senatore Coppola, non mi sento di accettare la sua proposta, pur apprezzandone l'intenzione.

Invito il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Sugli emendamenti 21.2 e 21.4 credo di avere già espresso il parere in sede di discussione generale. Forse c'è una certa ottusità in me, ma non sono riuscito ad accordare a questo argomento la stessa importanza che viene accordata dalle due parti in contrasto. Evidentemente, come accade spesso in politica, delle questioni sostanzialmente piccole diventano importanti ed emblematiche; e questo si desume non solo dal calore —

non dico dall'asprezza, ma dal calore — della discussione che qui si è svolta, ma perfino dall'eccesso di certi argomenti. Avviene come fanno spesso gli avvocati che, quando vogliono vincere una causa, agli argomenti buoni aggiungono anche quelli cattivi: così ho sentito dire delle cose che non hanno niente a che fare con il tema. Mi rivolgo al relatore e al senatore Oliva e cito l'argomento secondo il quale il cognome non conta niente perchè quello che conta è il nome. Se ci chiamassimo tutti Giuseppe, in Italia (non dico poi Oronzo che sarebbe peggio ancora) ... (*ilarità*).

OLIVA. Ho detto che ha contato.

REALE, Ministro di grazia e giustizia. Ha contato, ma oggi abbiamo l'importanza del cognome. Questo lo dico per scherzare, per alleggerire; potrei citare altri argomenti della parte opposta, che pure sono stati aggiunti a quelli buoni. Voglio dire che c'è stato qui tanto calore, ma non sono riuscito a scoprire la grandissima importanza dell'argomento, che mi sembra uno di quelli emblematici che a un certo punto si evidenziano per dividerci su un certo tema.

Questa mia ottusità, del resto, trova conforto prima di tutto nelle dichiarazioni che fece il senatore Branca nella discussione generale, quando disse: per noi non è niente, quello che conta è il problema della cittadinanza; cioè mise l'accento su quel problema importante della donna che conserva la cittadinanza italiana se sposa uno straniero. E il mio ufficio legislativo ha scritto, accanto a questi emendamenti, una nota: si tratta di un modesto problema (le parole « modesto problema » sono sottolineate) di scelta politica. Quindi anche loro lo vedono come modesto; perciò non sono soltanto io ottuso!

Comunque ho già dichiarato, in sede di discussione generale, proprio per queste ragioni, per questo eccesso di importanza che si è dato all'argomento, che secondo me la materia non merita, che il Governo si sa-

rebbe rimesso al voto dell'Assemblea, cosa che faccio tenendo fede a quella dichiarazione.

Sono favorevole all'emendamento 21.5 dei senatori Romagnoli (adesso dirò soltanto Romagnoli per restare nell'argomento) e Branca, e per correggere nell'epigrafe la parola « nazionalità » con l'altra « cittadinanza », perchè mi pare che sia una conseguenza logica ed equa del principio che abbiamo stabilito rispetto alla facoltà della moglie di conservare la sua cittadinanza quando sposa uno straniero.

Il rinvio alla disposizione transitoria — devo dirlo solo a correzione di quanto ho ascoltato più volte — non è all'articolo 216 ma all'articolo 217 delle disposizioni transitorie. Quindi l'emendamento che si riferisce a tale norma deve essere rinviato al momento in cui vi sarà l'esame dell'articolo 217.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.2, presentato dal senatore Giglia Tedesco Tatò e da altri senatori, identico all'emendamento 21.4, presentato dal senatore Cucinelli e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

FALCUCCI FRANCA. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Procediamo alla controprova.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.5, presentato dai senatori Tullia Romagnoli Caretoni e Branca, accettato sia dalla Commissione che dal Governo, con la sostituzione nella rubrica della parola: « nazionalità » con la parola: « cittadinanza ». Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

(*È approvato*).

L'emendamento 21.1, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, sarà esaminato quando passeremo all'articolo 216.

Metto ai voti l'articolo 21 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 22. Se ne dia lettura.

T O R E L L I, Segretario:

Art. 22.

L'articolo 144 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 144. - *Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia.* — I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.

A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato ».

P R E S I D E N T E. Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

T O R E L L I, Segretario:

Aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

« In caso di disaccordo sulla fissazione della residenza o su altri affari essenziali e qualora sussista pericolo di grave pregiudizio per la famiglia, il marito può adottare i provvedimenti urgenti e indifferibili che ritiene opportuni ».

22.1 **ARENA, BROSI, BERGAMASCO, BALBO**

B R O S I O. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

B R O S I O. Vorrei anzitutto precisare, perchè non si dia al nostro emendamento un significato che non ha, un significato di prevalenza maritale che è stato effettivamente escluso in base al principio dell'uguaglianza sancito dalla Costituzione, al quale ci inchiniamo, che a rigore, come già ebbi

a dire, del resto, in sede di discussione generale, non saremmo contrari a che, invece di attribuire questo diritto di provvedere di urgenza al marito, lo si attribuisse ad entrambi i coniugi.

Se in questo emendamento, anzichè dire: « Il marito può adottare », si dicesse: « ognuno dei coniugi può adottare », non avremmo nessuna obiezione di principio. Semmai la obiezione sarebbe di carattere pratico, perchè si rischierebbe di creare confusione, con pregiudizio del funzionamento della famiglia. Questo è il primo chiarimento che faccio per evitare che si pensi che intendiamo reintrodurre qui il concetto della prevalenza maritale.

L'altra osservazione che vorrei fare è questa: questo emendamento, il quale prevede che per ragioni pratiche ci sia qualcuno che provveda immediatamente nei casi di vera e indifferibile urgenza, in nessun modo impedisce il ricorso al giudice, previsto dall'articolo 145. Se cioè la moglie non fosse contenta del provvedimento d'urgenza adottato dal marito, potrà ridiscuterlo davanti al giudice ricorrendo a lui senza formalità, come prevede l'articolo 145 del codice civile. Qui non si tratta di un provvedimento che attribuisca al marito il potere di provvedere definitivamente e unilateralmente: il marito provvede; se la moglie ritiene che questo provvedimento di urgenza era necessario, bene, altrimenti se ne ridiscuterà davanti al giudice.

Il concetto dell'emendamento, premessi questi chiarimenti, è il seguente: occorre assolutamente l'indicazione di chi può provvedere nei casi di vera urgenza; altrimenti non solo nei casi riguardanti i figli, ma anche nel caso di affari interni della famiglia, indipendentemente dall'esistenza dei figli, si potrebbero avere delle conseguenze di grave nocimento che la legge deve prevedere e prevenire.

Possono esservi delle scadenze di termini in caso di affari, possono verificarsi delle situazioni in cui, per esempio, per un dissenso sulla residenza, un marito o una moglie possono rischiare di perdere un posto per il quale debbono dare una risposta im-

mediata. Si potrebbero fare decine di ipotesi di urgenza che si possono verificare nella varietà dei casi della vita. Il nostro concetto è che il criterio di prevedere i casi d'urgenza che viene introdotto in questa legge solo nel caso dell'esistenza dei figli, debba essere introdotto anche nel caso in cui i figli non ci siano, perchè l'urgenza può verificarsi in entrambi i casi ed allora bisogna stabilire che qualcuno provveda.

Se si preferisce dire che ciascuno dei coniugi è autorizzato a provvedere, non abbiamo niente in contrario: si assumeranno essi i rischi degli inconvenienti cui avevo accennato. L'essenziale è che questo emendamento, importante non dal punto di vista di principio ma dal punto di vista pratico, venga accolto, perchè altrimenti la legge rimarrebbe scoperta di fronte a dei casi che indubbiamente si potranno verificare, per i quali il solo intervento del giudice non basterà, perchè il ricorrere al giudice, anche senza formalità, comporta sempre una certa procedura e una perdita di tempo. Sappiamo benissimo che cosa vuol dire ricorrere al giudice, specialmente nella situazione piuttosto disgraziata di certi tribunali, di certe preture, eccetera. Quindi prima che si ricorra eventualmente al giudice in sede di revisione del provvedimento del marito o della moglie, occorre che si attribuisca tale potere di agire d'urgenza quando l'urgenza si verifica.

M A R I A N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R I A N I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, desidero far presente che la prima parte del nostro emendamento 23.1 è identica all'emendamento proposto dal senatore Brosio; quindi noi dichiariamo di essere d'accordo su questa aggiunta che viene proposta. A me pare però che sotto il profilo della sistematica del codice sarebbe meglio che questa norma venisse iscritta nell'articolo 145 del codice medesimo e quindi venisse introdotta nell'articolo 23 del testo al nostro esame. Il senatore Brosio invece

aggiunge questo capoverso all'articolo 22 e poi all'articolo 23 prospetta le ipotesi riguardanti il disaccordo dei coniugi.

Noi siamo favorevoli all'emendamento Brosio; ma in questo caso dovremmo modificare poi l'emendamento all'articolo 145. Non so cosa intenda fare il senatore Brosio a questo proposito.

S A B A D I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* S A B A D I N I . Signor Presidente, sia in relazione alle dichiarazioni rese dal senatore Brosio, sia in relazione all'intervento successivo del senatore Mariani che insieme alla modifica dell'articolo 22, in quanto modifica dell'articolo 144 del codice civile, porrebbe poi di modificare l'articolo 23, in quanto modifica dell'articolo 145 del codice civile, pensiamo che sia l'articolo 22 sia l'articolo 23 della legge debbano rimanere così come sono. Questo non per una pregiudiziale difesa del testo così come è pervenuto dalla Commissione — anche se ciò può avere nella generalità dei casi un'importanza non trascurabile — ma proprio in rapporto al contenuto dell'emendamento il quale in primo luogo non è indifferente ai problemi di principio proprio perchè riconosce al marito un potere del tutto particolare, sia pure in riferimento a problemi particolari. Ebbene, insieme a questo problema di principio vorrei dire che l'emendamento del senatore Brosio è superato dalla dizione dell'articolo 22 così come è stato modificato dalla Commissione. Infatti il problema dell'urgenza in concreto è superato dall'ultimo comma dell'articolo 22 con il quale si riconosce a ciascuno dei coniugi il potere di attuare l'indirizzo concordato. Sicchè nella famiglia l'uno o l'altro dei coniugi (perciò, senatore Brosio, ambedue i coniugi, l'uno in assenza eventuale dell'altro) è in grado di prendere quei provvedimenti di urgenza ai quali lei, senatore Brosio, fa richiamo per motivare il suo emendamento.

In sostanza non c'è soltanto un'affermazione di principio, ma c'è anche l'affermazione dell'attuazione dell'esercizio pratico di questo principio, il che corrisponde a tutte le condizioni di urgenza e di necessità alle quali il senatore Brosio voleva fare riferimento.

N E N C I O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Signor Presidente, ritengo che la pregiudiziale avanzata dal senatore Mariani sia da accogliere. Quando si ordinano gli emendamenti si deve tener conto della sostanza; ebbene l'emendamento 23.1, presentato dai senatori Filetti, Nencioni ed altri, tende a modificare il testo dell'articolo 145 del codice civile, come tende a modificare il testo di questo articolo lo emendamento 22.1, presentato dai senatori Arena, Brosio, Bergamasco e Balbo. Questa è la sostanza.

Pertanto, non possiamo procedere (altrimenti ci sarebbero delle preclusioni lesive dei diritti dei componenti la nostra Assemblea) a discutere l'emendamento 22.1 senza discutere l'emendamento 23.1. Signor Presidente, l'articolo 144 del codice civile nel nuovo testo contenuto nell'articolo 22 concerne l'indirizzo della vita familiare, la residenza della famiglia ed i diritti spettanti a ciascuno dei coniugi; l'articolo 23 invece tende a modificare l'articolo 145 del codice civile e prevede l'intervento del giudice in tutte le sue articolazioni. L'emendamento 23.1 tende a modificare l'articolo 145 del codice civile; pertanto l'emendamento 22.1 va spostato alla discussione dell'articolo 23 che non riguarda la norma sostantiva dei diritti attribuiti alla famiglia e ai due coniugi né i diritti alla residenza o alla fisiologia delle azioni concordate ma riguarda la patologia, cioè l'intervento del giudice. Se approviamo o non approviamo l'emendamento 22.1 dei senatori Arena e Brosio, poi ci troveremo in grosse difficoltà perchè ci possono essere anche delle preclusioni a discutere il successivo articolo 23 e i relativi emendamenti. Com-

prendiamo la logica del senatore Brosio e la logica dei presentatori degli emendamenti; il senatore Brosio con l'emendamento 23.3 tende a sopprimere l'articolo e noi tendiamo invece a modificarlo. Tenendo a sopprimere l'articolo si può anche immaginare che abbia pensato che la soppressione dell'articolo potesse essere preceduta da un emendamento aggiuntivo all'articolo precedente per quanto concerne la procedura, le attribuzioni, i diritti e i poteri del giudice. Ma la logica invece è inversa: la logica è nel discutere prima i diritti attribuiti alla famiglia dei coniugi e successivamente discutere circa la patologia di questi rapporti, cioè l'intervento del giudice; per questo io ritengo che l'emendamento 22.1 si debba discutere quanto meno unitamente agli emendamenti all'articolo 23 e che sia errato l'ordine dei singoli emendamenti.

B R O S I O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B R O S I O . Non sarei contrario a collocare la nostra discussione in sede di articolo 23, non perchè questo abbia a che fare col nostro emendamento principale all'articolo 23, volto a sopprimere l'articolo. Questa è una nostra posizione principale che parte dal concetto che, riconosciuta ai coniugi piena parità di situazione, tanto vale evitare qualsiasi intervento del giudice e sperare nel loro accordo. Ma poi subordinatamente vi sono delle altre soluzioni e specialmente il nostro emendamento 23.2. Il nostro emendamento 22.1 appartiene a queste subordinate, non appartiene alla principale. Ad ogni modo io non avrei difficoltà se, nell'ambito di queste subordinate, si discutesse anche del nostro emendamento 22.1 insieme con l'emendamento 23.1. Ma c'è un'altra cosa da osservare e cioè che l'emendamento 23.1 dei senatori Filetti, Nencioni ed altri è sostanzialmente diverso dal nostro perchè non regola soltanto i casi urgenti e indifferibili a cui si riferisce il nostro, ma attribuisce al marito la potestà di adottare i provvedi-

menti che ritiene più opportuni in tutti i casi di attuazione dell'indirizzo familiare. E su questo potremo discutere quando si passerà all'articolo 23. Mi permetto di dire poi che l'osservazione fatta dal senatore Sabadini, nel senso che l'emendamento del quale ora si discute, il 22.1, sia superato dal capoverso dell'articolo 22 come è stato approvato dalla Commissione, secondo il quale a ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato, secondo me non è convincente, perchè questo capoverso non prevede il caso di disaccordo; e il disaccordo può esserci sia sull'indirizzo sia sull'attuazione. Anzi è proprio nel caso di disaccordo sull'attuazione che bisogna provvedere in qualche modo, perchè l'effetto del disaccordo sull'attuazione di un indirizzo, cioè su un singolo caso di attuazione, che è poi il caso normalmente più frequente, produce il blocco della misura: i due coniugi non sono d'accordo, quindi non si fa nulla.

A questo punto occorre una norma che stabilisca chi deve provvedere e come, nel caso vi siano dei provvedimenti urgenti e indifferibili da prendere. A questo proposito subentra la necessità del nostro emendamento 22.1 il quale secondo me non è affatto superato dal capoverso dell'articolo 22.

Detto tutto questo, ripeto di non avere difficoltà a discutere il nostro emendamento in sede di esame dell'articolo 23, con le riserve che ho già formulato.

P R E S I D E N T E . Senatore Brosio, mi sembra di aver compreso che potremmo collocare l'emendamento 22.1 dopo l'emendamento 23.1.

B R O S I O . È esatto, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere.

A G R I M I , *relatore*. Proprio per il concatenarsi degli emendamenti presentati agli articoli 22 e 23, ritengo opportuno che la

discussione su tali articoli e sui rispettivi emendamenti avvenga congiuntamente, salvo poi votarli separatamente al momento opportuno.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Mi rimetto alla decisione della Presidenza.

P R E S I D E N T E . Accantoniamo allora momentaneamente la votazione dell'articolo 22 e dell'emendamento 22.1 e passiamo all'esame dell'articolo 23 e dei relativi emendamenti.

Si dia lettura dell'articolo 23.

T O R E L L I , *Segretario*:

Art. 23.

L'articolo 145 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 145. - *Intervento del giudice*. — In caso di disaccordo ciascuno dei coniugi può chiedere, senza formalità, l'intervento del giudice il quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi, e, per quanto opportuno, dai figli conviventi che abbiano compiuto il sedicesimo anno, tenta di raggiungere una soluzione concordata.

Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerna la fissazione della residenza o altri affari essenziali, il giudice, qualora ne sia richiesto espressamente e congiuntamente dai coniugi, adotta, con provvedimento non impugnabile, la soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze dell'unità e della vita della famiglia ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , Segretario:

Sopprimere l'articolo.

23.3 ARENA, BROSIÒ, BERGAMASCO, BALBO

Sostituire l'articolo con il seguente:

L'articolo 145 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 145. — In caso di disaccordo nell'indirizzo della vita della famiglia o nella fissazione della residenza familiare, il marito, in considerazione delle esigenze di entrambi i coniugi e dei figli, adotta i provvedimenti che ritiene più opportuni. La moglie può ricorrere al giudice tutelare, anche oralmente, ove ritenga i provvedimenti adottati gravemente lesivi dei propri diritti o degli interessi della famiglia e dei figli ».

23.1 FILETTI, NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

In via subordinata all'emendamento 23.3, sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 145. - *Intervento del giudice.* — In caso di disaccordo ciascuno dei coniugi può ricorrere, senza formalità, al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più opportuni.

Il giudice, sentiti i coniugi e, per quanto opportuno, i figli conviventi che abbiano compiuto il sedicesimo anno, tenta di raggiungere una soluzione concordata.

Se il contrasto permane, il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei coniugi che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare gli interessi della famiglia ».

23.2 ARENA, BROSIÒ, BERGAMASCO, BALBO

In via ulteriormente subordinata all'emendamento 23.3, al primo capoverso sostituire le parole: « tenta di raggiungere una soluzione concordata », con le altre: « coopera per il raggiungimento di un accordo ».

23.4 ARENA, BROSIÒ, BERGAMASCO

In via ulteriormente subordinata all'emendamento 23.3, sostituire il secondo capoverso con il seguente:

« In mancanza, ove il disaccordo concerna la fissazione della residenza o altri affari essenziali, il giudice, qualora ne sia richiesto espressamente e congiuntamente dai coniugi, indica, con provvedimento non impugnabile, la soluzione più adeguata alle esigenze dell'unità e della vita della famiglia ».

23.5 ARENA, BROSIÒ, BERGAMASCO

A R E N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A R E N A . Onorevole Presidente, terrò conto dell'illustrazione già fatta dell'emendamento 22.1 e del fatto che sul tema mi sono indugiato a lungo in sede di discussione generale quando mi dichiarai decisamente contrario all'intervento del magistrato coi suoi provvedimenti nell'ambito familiare. In quella sede adombrai possibilità di rilievi di illegittimità costituzionale nei quali ci si potrebbe imbattere approvando questo articolo; parlai dell'inevitabile acuirsi del dissidio con l'intervento del terzo, poichè sempre terzo resta ed estraneo alla famiglia per quanto qualificato possa essere; parlai anche della sostanziale inefficacia del provvedimento del magistrato; dissi in buona sostanza, sottolineando che si intaccherebbe l'autonomia della famiglia con un siffatto intervento, che conviene lasciare liberi i coniugi nel comporre, augurabilmente, gli inevitabili contrasti della vita di ogni giorno.

Ove i contrasti più non si risolvessero nell'ambito della famiglia ci si rivolgerebbe al magistrato, ma quel giorno saremmo già alla rottura, saremmo già alla separazione.

Onorevole Presidente, senza indugiarmi oltre, queste in buona sostanza, oltre quelle più ampiamente già dette, sono le ragioni per cui insistiamo sull'emendamento tendente alla soppressione dell'articolo.

Con gli emendamenti 23.4 e 23.5, subordinati al primo emendamento che è il principale, proponiamo che l'espressione finale del primo comma dell'articolo 145, che è diventato articolo 23 del progetto al nostro esame, sia sostituita con altra che a nostro avviso sembra preferibile. Nel testo che ci è proposto si dice che il giudice tenta di raggiungere una soluzione concordata. A tale espressione proponiamo che si sostituisca l'altra: « coopera per il raggiungimento di un accordo ». Accettando la formula da noi proposta, si mette in evidenza meglio il compito del giudice che è di consiglio, di assistenza, quindi sostanzialmente di collaborazione e cooperazione, e ad un tempo si dà maggior risalto all'eventualità, che sembra augurabile, che in caso di disaccordo siano gli stessi coniugi a ricercare, sia pure con la cooperazione del giudice, una soluzione ai loro problemi.

Coerentemente con questa modifica proposta per il primo comma, si prospetta quella per il secondo comma. Si desidererebbe dire che, in mancanza dell'accordo, cioè quando un accordo tra i coniugi, pur con l'intervento conciliativo del giudice, non venga raggiunto e il disaccordo concerna la fissazione della residenza o altri affari essenziali, il giudice, nonostante i coniugi ne facciano espressa e congiunta richiesta, non debba adottare una soluzione da lui ritenuta più adeguata alle esigenze di unità e di vita della famiglia, ma debba, sia pure con provvedimento non impugnabile, indicare la soluzione oggettivamente più adeguata alle indicate esigenze.

Con questo secondo emendamento la funzione del giudice in occasione di questo se-

condo intervento ci sembra sia meglio designata e appare più rispondente alla necessità che la partecipazione del giudice agli affari della famiglia sia autoritativa nella misura minore possibile.

BROSIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BROSIO. Per chiarire il rapporto tra questi nostri emendamenti, mi permetto, signor Presidente, di ripetere: il primo emendamento 23.3 è soppressivo, cioè afferma che, se si deve attuare in modo logico e conseguente il principio dell'assoluta parità dei coniugi e del loro consenso, è inutile fare intervenire il giudice. Subordinatamente, nel caso che questo emendamento sia rigettato, subentra l'emendamento 23.2 che dice: se volete far intervenire il giudice, bisogna che lo facciate intervenire efficacemente e in conformità alla natura delle sue funzioni e dell'autorità che gli deve pervenire dalla legge, e non dal consenso delle parti. Finalmente ci sono poi gli altri emendamenti 23.4 e 23.5 che, nel caso di rigetto anche del 23.2, suggeriscono ritocchi minori sul testo.

Il 23.2 è quindi un emendamento che riteniamo importante anche per il principio che l'ispira. Qui in sostanza si fa intervenire il giudice, ma egli ha solo il potere di suggerire una conciliazione — la indichi o la suggerisca, questo ha minore importanza — non di decidere; solo se i due coniugi sono d'accordo, gli demandano questo potere, il che non è conforme alla natura della funzione e dell'autorità giurisdizionale. Il giudice deve ricavare dalla legge i poteri di decidere, non può ridursi ad un arbitro perchè questo è, oltre che giuridicamente insostenibile, anche praticamente inefficace. Infatti si sa benissimo che, se i coniugi vanno davanti al giudice perchè sono in disaccordo, in 99 casi su 100 si creerà la situazione per cui se l'un coniuge vorrà che il giudice decida, l'altro gli si opporrà.

Pertanto sia per ragioni di principio, sia per ragioni pratiche questo articolo così co-

me è congegnato è assolutamente inoperante. Avevo osservato nella discussione generale che diversamente si è proceduto per quel che riguardava le questioni dei figli. Qui abbiamo l'articolo 135, il quale provvede e dà al giudice dei poteri, e precisamente il potere che noi vorremmo dargli con questo nostro emendamento, cioè di rimbalzare ai coniugi la decisione indicando lui quale dei due coniugi dovrà risolvere il problema, secondo il caso concreto, secondo l'affidamento che il coniuge, per le sue proposte, per il suo comportamento, per la sua personalità, in quel momento gli darà sembrandogli più credibile e più attendibile.

La nostra proposta non è quindi inventata da noi, ma è semplicemente la estensione al caso di coniugi senza figli di quel procedimento che è previsto dallo stesso disegno di legge per il caso di coniugi con figli e dei provvedimenti sui figli. È qui che nasce la seconda e più grave questione di principio, perchè nella discussione generale che ne è seguita — e dopo il mio intervento ne ho sentiti altri, che ho ascoltato con molta considerazione, apprezzando le opinioni contrarie che sono state espresse, mi pare, sia dal Ministro, sia dal relatore, sia dal presidente della Commissione Viviani e dal senatore Carraro — si è inteso praticamente fare una netta distinzione tra il caso di coniugi senza figli e quello di coniugi con figli.

Il succo del ragionamento era questo: se vi sono figli bisogna provvedere, se non vi sono figli i coniugi devono sbrigarsela da sè; ossia in questo modo si è fatto prevalere in maniera eccessiva e direi quasi urtante il concetto dell'autonomia della famiglia e del consenso dei coniugi sul principio della unità. Si è detto cioè che i coniugi possono andare al giudice e che il giudice farà quello che potrà, darà dei suggerimenti, e se non ci sarà l'accordo dei coniugi perchè lui decida se ne laverà le mani.

In linea di principio questo effettivamente è grave perchè significa che il matrimonio, fino a quando non ci siano figli, è fondato praticamente sul consenso dei coniugi e soltanto sul perdurare di tale consenso; il matrimonio non è più un *consortium omnis*

vitae, non è più potenzialmente ed attualmente impegno di lealtà, di fedeltà e di perduranza del legame per la vita, non è più come è ancora, anche secondo questo disegno di legge e come credo debba essere: è semplicemente un matrimonio che vive sul consenso perdurante giorno per giorno e tacitamente rinnovato dei due coniugi.

Al limite questo è un principio che arriva a concepire il matrimonio come una unione libera in cui l'impegno è subordinato alla volontà e al capriccio di entrambi i coniugi e molto spesso di uno solo, perchè bisogna considerare, dal punto di vista pratico, che quasi sempre in un matrimonio viene il momento in cui entrambi i coniugi sentono un certo disagio l'uno rispetto all'altro e uno dei due ha un fastidio maggiore. Ognuno dei coniugi ha forse già contratto altre relazioni, effimere o non effimere che siano, e quindi uno dei due coniugi ha più interesse a rompere il legame dell'altro. Di solito poi è la moglie — questo è nella natura umana, non ce lo mettiamo noi con la nostra legge introducendo disparità giuridiche — che tende a difendere il matrimonio quando il marito può essere già stanco, per altri legami o per capriccio. Ed in quel momento la legge deve ancora intervenire, secondo noi.

È naturale che la legge non possa sostituirsi al consenso dei coniugi se la volontà di continuare il legame è irrimediabilmente compromessa, anche se uno dei coniugi resiste fino a un certo periodo, in omaggio alla promessa data, alle speranze che aveva riposto in questo legame. Ad un certo punto cederà; però, fino a quando questo cedimento di entrambi i coniugi non si è verificato, bisogna che la legge tenti almeno di provvedere in modo serio attribuendo al giudice, come è suo compito di attribuire, il potere suo proprio, diretto di prendere delle decisioni. E mi pareva che, tra tutte le decisioni, quella che più rispetta l'autonomia della famiglia, nel caso che ci siano figli come nel caso che non ci siano, sia proprio quella di dire ai coniugi: va bene, voi avete il potere di decidere, siete su un piede di parità, ma in questo caso particolare, dato il vostro

comportamento rispetto a questo dissenso, ritengo che si possa affidare al coniuge « x », sia la moglie, sia il marito, il compito di risolvere il problema. Tutto questo avrà un valore relativo, me ne rendo conto perfettamente; ma almeno esprimerà la volontà del legislatore di salvare il matrimonio fino a che è possibile, fino a che non sia irrimediabilmente compromesso per fatti non dovuti a capriccio o a stanchezza che può essere anche transeunte. Fino a che non ci sia un dissenso ormai profondo e irrimediabile, fino a quel momento la legge dovrebbe tentare di intervenire nei limiti delle sue possibilità. È per questo che la giustificazione data dai miei obiettori — dei quali rispetto ed apprezzo l'impegno e la serietà degli argomenti — mi rende ancora più convinto della necessità di introdurre questo emendamento e di non cedere alla tendenza a fare del matrimonio senza figli un matrimonio che di per sé è precario e che è rimesso quasi interamente al buon volere di entrambi i coniugi, in qualsiasi momento, anche nel caso di un episodio che potrebbe essere, ripeto, passeggero e rimediabile. È per questo che mi sono dilungato su questo emendamento. Ritengo che se non si adotta anche per il matrimonio senza figli un provvedimento analogo a quello adottato per il matrimonio con i figli si viene meno veramente al principio di sostenere con la legge il sostanziale perdurare del matrimonio per la vita, che mi pare rimanga ancora anche in questo nostro progetto il criterio da cui dobbiamo essere ispirati e da cui credo siamo stati ispirati.

N E N C I O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, mi dispiace che questi emendamenti all'articolo 145 si facciano in uno scorcio di seduta, ad un'ora inoltrata e quando siamo chiamati anche per il pomeriggio a questa fatica. Ma brevemente dirò che il nostro emendamento all'articolo 145 del codice civile — il 145 è richiamato puramente per una successione numerica, ma l'emendamento non

ha nulla a che vedere con il testo dell'articolo 145 del codice civile vigente — prevede il caso di disaccordo nell'indirizzo della famiglia, nella fissazione della residenza familiare. Debbo fare una prima osservazione: l'intervento del giudice richiesto dal primo comma senza formalità è un assurdo; è un assurdo per chi conosce non le preture dei piccoli paesi, ma quelle delle città come Roma, Torino, Milano. Vi immaginate un membro della famiglia che senza formalità adisce la pretura di Roma? Non so chi l'abbia concepito questo articolo, onorevole relatore, ma bisogna proprio che sia stato concepito da persone che non sono mai entrate né in una pretura né in un tribunale. Prima di tutto c'è una osservazione di fondo da fare. (*Interruzione del senatore Coppola*). Non siete mai entrati né in pretura né in tribunale perchè altrimenti non avreste scritto una cosa del genere. E dico subito le ragioni. Prima di tutto è buona norma di tecnica legislativa separare nettamente le norme procedurali da quelle sostantive. Questa mescolanza attuata in questo disegno di legge è veramente priva di senso perchè quando una norma sostantiva parla di intervento del giudice in modo sostantivo, cioè per la tutela di determinati istituti o diritti, deve fare riferimento unicamente al codice di rito, altrimenti ci troviamo di fronte ad antinomie che esigono interpretazioni che possono poi far scaturire grossi contrasti di competenza che a loro volta possono dar luogo a incertezze.

Seconda osservazione: si dice « senza formalità ». Bisogna intendersi su questo punto perchè se uno dei membri della famiglia si affida a un professionista, questi conosce benissimo le porte alle quali deve adire o meno. Invece qui si dice: « senza formalità », come facevano una volta i giudici conciliatori nei piccoli paesi, i quali ascoltavano senza formalità coloro che si lamentavano perchè i frutti del vicino pendevano sul proprio podere. Qui si tratta però della tutela dell'istituto della famiglia. Fino a questo momento la carenza di formalità non era prevista perchè il giudice tutelare, per la sua specializzazione, per la *forma mentis* e anche per la sede nella quale svolge le sue fun-

zioni, assistito dagli organi di assistenza sociale che si trovano presso ogni corte di appello, con funzionari, assistenti sociali abilitate e organi di informazione, era il più adatto a svolgere questo compito. Qui si tratta invece, se non dobbiamo modificare l'articolo 212 delle norme di attuazione, del pretore. E non vedo come si possa, per questioni di una certa rilevanza, ottenere l'intervento del giudice il quale riceve due o tre persone completamente sconosciute, che gli parlano di una famiglia, senza documenti, o di una situazione che potrebbe anche non esistere, con conseguenze curiose, se dovesse rimanere in vigore questa norma.

Ma la cosa più grave non è la carenza di formalità che è un *flatus vocis* perchè poi il tutto avrà solo un riflesso fiscale: il giudice dovrebbe ascoltare le opinioni dei coniugi e, per quanto opportuno, dei figli conviventi e raggiungere una soluzione concordata. Ora le soluzioni non si concordano mai con il giudice, e questo è il secondo principio che viene violato. Nella volontaria giurisdizione, nel diritto di famiglia in genere, il principio generale è quello per cui, quando ci sono soluzioni concordate, queste sono concordate tra le parti e portate a conoscenza del giudice che ne trae poi le opportune conseguenze.

Ma c'è un'altra anomalia in questa norma: nel caso in cui « il disaccordo concerna la fissazione della residenza o altri affari essenziali » (bella questa espressione che vorrei sapere da quale norma del codice civile o di rito sia stata reperita) « il giudice, qualora ne sia richiesto espressamente e congiuntamente dai coniugi, adotta, con provvedimento non impugnabile, la soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze dell'unità e della vita della famiglia ». Ora, qui sembra che tutto quello che concerne i diritti dei componenti la famiglia debba essere affidato al pretore (con tutto il rispetto per l'istituto pretorile) il quale nella più delicata delle situazioni, cioè in una situazione di disaccordo, prende in modo autonomo dei provvedimenti non impugnabili adottando delle soluzioni che ritiene non lesive delle esigenze della unità e della vita della famiglia.

Di fronte a questo abnorme (per non offendere la suscettibilità di nessuno) contenuto del nuovo testo dell'articolo 145 del codice civile noi abbiamo proposto ciò che fisiologicamente avviene anche oggi secondo il nostro rito: « In caso di disaccordo nell'indirizzo della vita della famiglia o nella fissazione della residenza familiare, il marito, in considerazione delle esigenze di entrambi i coniugi e dei figli, adotta i provvedimenti che ritiene più opportuni. La moglie può ricorrere al giudice tutelare » — ecco indicato il giudice che ha le funzioni normali attribuitegli dal codice attuale — « anche oralmente, ove ritenga i provvedimenti adottati gravemente lesivi dei propri diritti o degli interessi della famiglia e dei figli ». Si rispetta così il principio del contraddittorio posto dalla Costituzione, si rispetta l'attribuzione specifica, secondo i principi generali, di competenza per materia al giudice tutelare, si rispetta quella norma che anche se viene trasgredita per legge non vedo come sia possibile non attuare, cioè quella della impugnabilità del provvedimento che è sempre impugnabile a norma dell'articolo 111 della Costituzione quando sia lesivo degli interessi della famiglia e dei componenti la famiglia.

Ritengo dunque che il nostro emendamento sia molto più aderente alla realtà del nostro codice di rito e alla realtà dei diritti che scaturiscono dalla Carta costituzionale anche sotto il profilo dell'impugnabilità dei provvedimenti perchè, come sapete, i provvedimenti del giudice tutelare trovano il loro sfogo naturale nel ricorso al tribunale.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

A G R I M I , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la serie di emendamenti presentati dai senatori Arena ed altri e l'emendamento presentato dai senatori Filetti ed altri ripropongono intera la tematica che ha portato la Commissione a riflettere per diversi mesi sulla soluzione da adottare per questo problema. L'emenda-

mento Filetti capovolge interamente l'impostazione definitivamente data, gli emendamenti Arena ed altri suggeriscono gradatamente soluzioni diverse, che portano, tuttavia, fuori dal terreno sul quale faticosamente in sede di Commissione ci siamo incontrati. Non penso di dire cosa men che riguardosa nei confronti degli onorevoli colleghi intervenuti se affermo che gli argomenti portati qui e molti altri che qui non sono stati adottati sono stati invece esaminati, vagliati e, con non poca fatica, accolti in tutto o in parte e trasfusi nel testo della Commissione.

Inizialmente l'emendamento 22.1, che poi è stato spostato, collocandolo, più utilmente, in sede di articolo 23, dà una certa soluzione, stabilendo che una decisione che deve essere normalmente adottata dai coniugi d'accordo possa in caso di provvedimenti necessariamente urgenti essere adottata dal marito. Ebbene, noi non abbiamo ritenuto di poter affidare al marito questo potere neanche in caso di urgenza in quanto in Commissione è prevalso questo orientamento: il matrimonio vive sull'accordo, che ci si deve sforzare di raggiungere, senza arrivare, differenziandoci in ciò dal testo della Camera, all'intervento coattivo o, per essere più precisi, sostitutivo del giudice nell'ambito della famiglia. Con l'intervento del giudice, si avanza soltanto un'ipotesi di passaggio, attraverso una fase non decisiva, vista solo come tentativo del giudice di avvicinare le parti, per poi tornare al concetto che il matrimonio deve vivere sull'accordo e, qualora questo non si possa raggiungere, non resta che prendere atto che il matrimonio non può ulteriormente sussistere. Non ci si può illudere di trovare una medicina risolutiva, dinanzi ad una malattia che anche dopo tentativi ripetuti, con l'intervento coadiuvante del giudice, risulti inguaribile e tale da portare il matrimonio alla fine e, cioè, i coniugi alla separazione.

In questo spirito vanno viste le norme degli articoli 22 e 23 che, ripeto, non presumono di indicare il toccasana, ma partono dal concetto che toccasana, in questa materia, non c'è, se non nella buona volontà dei coniugi provocata e stimolata fino

a tentativi estremi, al fine di giungere all'accordo.

È chiaro, perciò, che non posso aderire all'emendamento soppressivo dell'articolo 23 e neppure agli emendamenti subordinati per i quali si sono trovate pure delle ragioni — e indubbiamente ce ne sono — da parte del senatore Arena per farli apparire migliori.

Volta a volta le soluzioni possono anche apparire migliori rispetto a quelle contenute nel testo; ma nel testo si è convenuto di far confluire soluzioni tra loro compatibili. Isolatamente presa, può anche essere buona l'idea del giudice che deve decidere sulla base delle soluzioni proposte e non secondo quanto « egli ritiene »; ma proprio per non togliere al giudice un minimo di iniziativa e di presenza non si può non dargli la possibilità, una volta che i coniugi lo abbiano adito congiuntamente e concordemente, di adottare la soluzione che a lui sembri migliore nell'interesse della famiglia.

Per quanto riguarda il parallelismo tra la soluzione adottata nel testo per le decisioni riguardo ai figli e l'altra che qui viene adottata per i coniugi mi pare che sia stato detto tutto quanto si potesse dire. Sembra prevalente l'opinione della Commissione e credo anche dell'Aula, nel senso che una cosa è dare ad uno dei genitori il compito di decidere per quel che riguarda la materia della potestà, altra cosa è il caso di rapporti personali tra i coniugi per i quali è molto difficile da parte del giudice indicare chi debba decidere.

Al senatore Nencioni debbo dire che noi non abbiamo la pretesa di avere stabilito una procedura perfetta. Quando si dice che si va dal giudice, senza formalità, e che questi decide con provvedimento non impugnabile, si vuole in definitiva lasciare la materia anche a quella che sarà poi la pratica. Senza formalità vuol dire senza bisogno di un formale ricorso o di una citazione, senza carta bollata, ed ipotizzare anche la possibilità che si proceda oralmente e che il giudice faccia raccogliere in verbale la richiesta anche da parte di un coniuge che magari non saprebbe metterla per iscritto. La non impugnabilità ribadisce appunto il concet-

to che non vogliamo dar luogo ad un giudizio con i gradi di impugnazione, ma solo ad un intervento del giudice in via breve.

Non c'è, ripeto, la presunzione — e, per questo, non meritiamo gli strali piuttosto acuminati del senatore Nencioni — di aver fatto opera da sommi giuristi; abbiamo fatto solo modesta opera di uomini che vogliono cercare di trovare una soluzione il meno possibile legata al formalismo e il più possibile legata alla realtà, una realtà nuova alla quale anche noi andiamo incontro con fiducia, ma — è bene ripeterlo — non senza trepidazione.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

REALE, Ministro di grazia e giustizia. Credo che ci siano molte ragioni per essere brevissimo, l'ora tarda ed anche le mie condizioni di salute. Di questo problema in ogni modo ci siamo occupati ampiamente nella discussione generale perchè, come ho riconosciuto nella replica e come del resto è risultato da molti interventi, questo è il problema più difficile che è stato affrontato nel lungo corso della riforma. Le soluzioni che vengono riproposte con gli emendamenti sono al solito soluzioni minime e soluzioni massime. Vi è la soluzione massima che in sostanza dice: non ne facciamo niente, cancelliamo l'articolo 23; e probabilmente si dirà lo stesso quando arriveremo all'articolo 135, e cioè: fra moglie e marito non mettere il dito. Avete sentito parlare di triangoli, di lui lei e l'altro, cioè tutte queste obiezioni che si possono fare con una certa facilità o faciloneria a questo tipo di interventi. A questa richiesta la risposta è stata quella che abbiamo dato all'inizio. Bisogna che ci spieghiate che cosa si vuol fare perchè le alternative totalitarie sono le alternative di chi dice: rassegnamoci, se c'è l'accordo è bene, se non c'è l'accordo c'è la separazione. Noi non ci vogliamo rassegnare a questo: come ho detto nella mia replica, questa mi pare una conclusione aberrante e quindi si tratta di trovare delle soluzioni. E allora, lasciando la soluzione totalitaria dell'abolizione di ogni intervento e di ogni di-

scussione, possiamo distinguere due problemi: c'è prima di tutto il modo e il tipo dell'intervento del giudice e che cosa il giudice può fare. Avete visto che qui sono state adottate una soluzione per l'articolo 23 e una soluzione per l'articolo 135. C'è poi il problema della soluzione provvisoria. Io ho ricordato nella replica che questo problema fu tenuto presente nella prima formulazione del mio disegno di legge e dette luogo a molte critiche perchè mi si disse: ma voi date una prevalenza sia pure provvisoria alla volontà del marito in caso di urgenza, e questo non è conforme alla perfetta parità tra i coniugi che abbiamo voluto istituire. Dobbiamo prendere atto che il Senato di fronte a questi problemi ha cercato una soluzione composita in parte per l'articolo 23, e in parte per il 135. Ho già detto quando ho replicato che se c'è una mia preoccupazione sta nella diversità delle due soluzioni perchè ne può derivare qualche fastidio nella determinazione della materia alla quale il dissidio fra i coniugi si riferisce.

Se aggiungiamo una questione pregiudiziale per stabilire di quale materia si tratta e quindi quale delle due previsioni si debba utilizzare, evidentemente facciamo cosa non conforme alla comune intenzione di fare le cose brevi e meno complicate possibile.

Questa è la mia sola preoccupazione, però devo ribadire ciò che ha detto il relatore. Avete discusso in Commissione questo punto — io non ero ancora presente — in lungo e in largo e avete attenuato le soluzioni della Camera. Questo lo dobbiamo ricordare al senatore Brosio. Effettivamente alcune delle preoccupazioni che sono state esposte contro l'intervento del giudice erano state tenute presenti dalla Commissione, ma le soluzioni adottate dalla Commissione del Senato, credo non senza contrasto, sono molto più dolci, molto più attenuate, molto più elastiche di quelle adottate dalla Camera.

Considerato tutto questo — terrò per me la mia preoccupazione circa la diversità della materia — mi pare che non possiamo rielaborare questo compromesso faticosamente raggiunto, questa attenuazione alla quale si è pervenuti. Il parere del Governo, pertanto, è che gli emendamenti vadano tut-

ti respinti proprio in quanto diretti a mutare questo accordo di soluzione al quale si è pervenuti.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione degli emendamenti.

MARIANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIANI. Devo fare una breve dichiarazione di voto perchè è coerente con quanto ebbi a dire in sede di discussione generale circa l'incostituzionalità, secondo il mio avviso, di tutte queste norme che aboliscono il capo famiglia. L'articolo 29 della Costituzione era formato in origine soltanto dalla prima frase in cui si stabiliva che la famiglia è una società naturale basata sull'uguaglianza e parità dei coniugi. È stata aggiunta la frase: « con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare » a seguito di una lunga discussione che ha avuto luogo alla Assemblea Costituente dal 17 aprile al 22 aprile, in cui da tutte le parti, non solo dai liberali e dai qualunquisti, si sosteneva la necessità di mantenere il capo famiglia. La sosteneva Fausto Gullo, la sosteneva Calamandrei che disse questa frase precisa: « Questa disuguaglianza giuridica dei coniugi nella famiglia è un'esigenza di quell'unità della famiglia, di questa società che per poter vivere ha bisogno di essere rappresentata e diretta da una sola persona ». Successivamente, in modo paradossale, aggiungeva che si poteva benissimo fare capo della famiglia la moglie, che poteva benissimo il marito prendere il cognome della moglie, ma che nella famiglia ci vuole un capo. Lo stesso sostennero Vittorio Emanuele Orlando, Francesco Saverio Nitti, l'onorevole Molè, l'onorevole Zotta, Bosco Lucarelli e via dicendo. Pertanto è indubbio che si è modificato il testo dell'articolo 29, che in origine era l'articolo 24, proprio allo scopo di conservare un unico capo della famiglia. La volontà del costituente è indubitabile ed anche inderogabile.

Noi, invece, in questo modo, travoliamo quella che è stata la volontà del costituente. Per quanto riguarda la Costituzione, noi tutti sentiamo sempre magnificare l'esigenza di osservarla e di applicarla, ma quando si tratta di farlo in concreto nelle Assemblee facciamo invece quello che vogliamo. Dichiaro quindi che voterò a favore del nostro emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.3, presentato dal senatore Arena e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.1, precedentemente accantonato, presentato dal senatore Arena e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.1, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.2, presentato dal senatore Arena e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.4, presentato dal senatore Arena e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.5, presentato dal senatore Arena e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 22 precedentemente accantonato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 23. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 24.

T O R E L L I , Segretario:

Art. 24.

L'articolo 146 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 146. - *Allontanamento dalla residenza familiare.* — Il diritto all'assistenza morale e materiale previsto dall'articolo 143 è sospeso nei confronti del coniuge che, allontanatosi senza giusta causa dalla residenza familiare, rifiuta di tornarvi.

La proposizione della domanda di separazione, o di annullamento, o di scioglimen-

to o di cessazione degli effetti civili del matrimonio costituisce giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare.

Il giudice può, secondo le circostanze, ordinare il sequestro dei beni del coniuge allontanatosi, nella misura atta a garantire l'adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 143, terzo comma, e 147 ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti questo articolo, sul quale non sono stati presentati emendamenti. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Rinvio il seguito della discussione alla seduta pomeridiana.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 17, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 13,55).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari